

CDIV.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 2 MARZO 1950

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **TARGETTI**

INDI

DEL PRESIDENTE **GRONCHI**

INDICE	PAG.	PAG.
Congedi:		
PRESIDENTE	15785	
Sostituzione di Commissari:		
PRESIDENTE	15786	
Verifica di poteri:		
PRESIDENTE	15786	
Sostituzione di un deputato:		
PRESIDENTE	15786	
Disegno di legge (Approvazione degli articoli e approvazione finale):		
Ratifica del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al codice di procedura civile. (427)	15786	
PRESIDENTE	15786, 15801	
MANUEL-GISMONDI	15801	
CAPALOZZA	15802	
ARATA	15804	
GERACI	15805	
PAOLUCCI	15806	
AMATUCCI	15807	
GATTO	15808	
COLITTO	15810	
BIANCO	15810	
BETTIOL GIUSEPPE	15812	
TONENGO	15812	
PALAZZOLO	15813	
MANNIRONI	15813	
SPOLETI	15814	
FACCHIN	15814	
PICCIONI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	15816	
ROCCHETTI, <i>Relatore</i>	15817	
		Disegni di legge (Approvazione da parte di Commissioni in sede legislativa):
		PRESIDENTE 15821
		Disegno di legge (Trasmissione dal Senato):
		PRESIDENTE 15821
		Proposta di legge (Annunzio):
		PRESIDENTE 15822
		PERTUSIO 15822
		Per la discussione di una mozione:
		IOTTI LEONILDE 15822
		PICCIONI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> 15822
		PRESIDENTE 15822
		Sui lavori della Camera:
		SCALFARO 15822
		PRESIDENTE 15822
		CALOSSO 15822
		Interrogazioni e interpellanza (Annunzio):
		PRESIDENTE 15822
		La seduta comincia alle 16.
		CECCHERINI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta di ieri.
		(È approvato).
		Congedi.
		PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Casalnuovo, Codacci Pisanelli, Gorini e Sabatini.
		(I congedi sono concessi).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 MARZO 1950

Sostituzione di Commissari.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati chiamati a far parte:

della Commissione speciale per il disegno di legge sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale, gli onorevoli Longhena, Fumagalli, Sallis, Arcangeli e Paolucci, in sostituzione, rispettivamente, degli onorevoli Bertinelli, Avanzini, Bovetti, Tosato e Basso;

della Commissione speciale per il disegno di legge sulla trasformazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, gli onorevoli Gasparoli, Carignani e Paolucci, in sostituzione, rispettivamente, degli onorevoli Togni, Tosato e Basso;

della Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi emanati durante il periodo della Costituente, gli onorevoli Sampietro Umberto, Germani, Notarianni, Quarello, Scoca e Bettinotti, in sostituzione, rispettivamente, degli onorevoli Bovetti, Dominè, Tambroni, Togni, La Malfa e Simonini.

Verifica di poteri.

PRESIDENTE. Comunico che la Giunta delle elezioni, nella sua seduta odierna, ha verificato non essere contestabile la elezione del deputato Luigi Vallone per la Circoscrizione XXV (Lecce-Brindisi-Taranto) e, concorrendo nell'eletto le qualità richieste dalla legge, l'ha dichiarata valida.

Do atto alla Giunta di questa comunicazione e, salvo casi di incompatibilità preesistenti e non conosciuti sino a questo momento, dichiaro convalidata la elezione.

Sostituzione di un deputato.

PRESIDENTE. Comunico che la Giunta delle elezioni, nella sua riunione odierna, ha deliberato di proporre alla Camera che — a termini dell'articolo 61 della vigente legge elettorale — in sostituzione del deceduto onorevole Giovanni Battista Pera, deputato nella lista di Unità socialista per la Circoscrizione III (Genova-Imperia-La Spezia-Savona), sia proclamato l'onorevole Paolo Rossi, primo dei non eletti nella stessa lista per la Circoscrizione medesima.

Pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

S'intende che da oggi decorre il termine di venti giorni per la presentazione di eventuali reclami.

Approvazione degli articoli e approvazione finale del disegno di legge: Ratifica del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al codice di procedura civile. (427).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'approvazione degli articoli e l'approvazione finale del disegno di legge: Ratifica del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al codice di procedura civile.

Come la Camera ricorda, nella seduta del 9 maggio 1949, su richiesta della Commissione di giustizia, il presente disegno di legge fu deferito alla Commissione stessa per la formulazione definitiva degli articoli, seguendo la stessa procedura adottata dal Senato.

Si procederà, pertanto, ora, a norma degli articoli 72 della Costituzione e 85 del regolamento, all'approvazione, senza discussione, dei singoli articoli ed all'approvazione finale del complesso del disegno legge con dichiarazioni di voto.

Si dia lettura degli articoli, che porrò successivamente in votazione.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

(*Ratifica*).

Il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, che apporta modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile, è ratificato a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo-luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, con le modificazioni e le aggiunte risultanti dagli articoli seguenti.

(È approvato).

ART. 2.

(*Termine per la proposizione del regolamento di competenza*).

Il testo dell'articolo 47 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 47 (*Procedimento del regolamento di competenza*). — L'istanza di regolamento di competenza si propone alla corte di cassazione con ricorso sottoscritto dal procuratore o dalla parte, se questa si è costituita personalmente.

« Il ricorso deve essere notificato alle parti che non vi hanno aderito entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla competenza o dalla notificazione del-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 MARZO 1950

l'impugnazione ordinaria nel caso previsto nell'articolo 43, secondo comma. L'adesione delle parti può risultare anche dalla sottoscrizione del ricorso.

« La parte che propone l'istanza, nei cinque giorni successivi all'ultima notificazione del ricorso alle parti, deve chiedere ai cancellieri degli uffici davanti ai quali pendono i processi che i relativi fascicoli siano rimessi alla cancelleria della corte di cassazione. Nel termine perentorio di venti giorni dalla stessa notificazione deve depositare nella cancelleria il ricorso con i documenti necessari.

« Il regolamento d'ufficio è richiesto con ordinanza dal giudice, il quale dispone la rimessione del fascicolo di ufficio alla cancelleria della corte di cassazione.

« Le parti, alle quali è notificato il ricorso o comunicata l'ordinanza del giudice, possono, nei venti giorni successivi, depositare nella cancelleria della corte di cassazione scritture difensive e documenti ».

(È approvato).

ART. 3.

(*Riassunzione della causa*).

Il testo dell'articolo 50 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 50 (*Riassunzione della causa*). — Se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nella sentenza dal giudice e in mancanza in quello di sei mesi dalla comunicazione della sentenza di regolamento o della sentenza che dichiara l'incompetenza del giudice adito, il processo continua davanti al nuovo giudice.

« Se la riassunzione non avviene nei termini su indicati, il processo si estingue ».

(È approvato).

ART. 4.

(*Ordinanza sulla ricusazione*).

Il testo dell'articolo 54 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 54 (*Ordinanza sulla ricusazione*). — L'ordinanza che accoglie il ricorso designa il giudice che deve sostituire quello ricusato.

« La ricusazione è dichiarata inammissibile, se non è stata proposta nelle forme e nei termini fissati nell'articolo 52.

« L'ordinanza, che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese e condanna la parte o il difensore che

l'ha proposta a una pena pecuniaria non superiore a lire cinquemila.

« Dell'ordinanza è data notizia dalla cancelleria al giudice e alle parti, le quali debbono provvedere alla riassunzione della causa nel termine perentorio di sei mesi ».

(È approvato).

ART. 5.

(*Separazione di cause*).

Il testo degli articoli 103 e 104 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 103 (*Litisconsorzio facoltativo*). — Più parti possono agire o essere convenute nello stesso processo, quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l'oggetto o per il titolo dal quale dipendono, oppure quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni.

« Il giudice può disporre, nel corso della istruzione o nella decisione, la separazione delle cause, se vi è istanza di tutte le parti, ovvero quando la continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe più gravoso il processo, e può rimettere al giudice inferiore le cause di sua competenza ».

« ART. 104 (*Pluralità di domande contro la stessa parte*). — Contro la stessa parte possono proporsi nel medesimo processo più domande anche non altrimenti connesse, purché sia osservata la norma dell'articolo 10 secondo comma.

« È applicabile la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente ».

(È approvato).

ART. 6.

(*Procura al difensore*).

Il testo dell'articolo 125 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 125 (*Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte*). — Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o la istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore.

« La procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 MARZO 1950

« La disposizione del comma precedente non si applica quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta da difensore munito di mandato speciale ».

(È approvato).

ART. 7.

(Forma della domanda).

Il testo dell'articolo 163 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 163 (Contenuto della citazione). — La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.

« Il presidente del tribunale stabilisce al principio dell'anno giudiziario, con decreto approvato dal primo presidente della Corte di appello, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti.

« L'atto di citazione deve contenere:

1°) l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta;

2°) il nome, il cognome e la residenza dell'attore, il nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;

3°) la determinazione della cosa oggetto della domanda;

4°) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;

5°) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione;

6°) il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata;

7°) l'indicazione del giorno della udienza di comparizione; l'invito al convenuto di costituirsi nel termine e nelle forme stabilite dall'articolo 166, e di comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice istruttore che sarà designato ai sensi dell'articolo 168-bis.

« L'atto di citazione, sottoscritto a norma dell'articolo 125, è consegnato dalla parte o dal procuratore all'ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli articoli 137 e seguenti ».

(È approvato).

ART. 8.

(Designazione del giudice istruttore).

Tra l'articolo 163 e l'articolo 164 del Codice di procedura civile è inserito il seguente articolo:

« ART. 163-bis (Termini per comparire). — Tra il giorno della notificazione della citazione e quello della comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori:

di trenta giorni, se il luogo della notificazione si trova nella circoscrizione del tribunale adito;

di quaranta giorni, se il luogo della notificazione si trova fuori della circoscrizione del tribunale, ma entro quella della corte di appello dalla quale dipende;

di sessanta giorni, se il luogo della notificazione si trova nella circoscrizione di altra corte di appello;

di novanta giorni, se il luogo della notificazione si trova in Stati europei o in territori posti nel bacino del Mediterraneo;

di centottanta giorni, se il luogo della notificazione si trova in altro Stato o in altro territorio soggetto alla sovranità italiana, e quando la notificazione è eseguita a norma dell'articolo 150.

« Nelle cause che richiedono pronta spedizione il presidente può, su istanza dell'attore e con decreto motivato in calce dell'atto originale e delle copie della citazione, abbreviare fino alla metà i termini indicati dal primo comma.

« Se il termine assegnato dall'attore ecceda il minimo indicato dal primo comma, il convenuto, costituendosi prima della scadenza del termine minimo, può chiedere al presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di quest'ultimo termine, l'udienza per la comparizione delle parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata dall'attore. Il presidente provvede con decreto, che deve essere comunicato dal cancelliere all'attore, almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza fissata dal presidente ».

(È approvato).

ART. 9.

(Nullità della citazione).

Il testo dell'articolo 164 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 164 (Nullità della citazione). — La citazione è nulla se è omissa o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 163,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 MARZO 1950

o se è stato assegnato un termine a comparire minore di quello stabilito dalla legge. La citazione è altresì nulla se manchi l'indicazione della data dell'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore. La nullità è rilevata d'ufficio dal giudice, quando il convenuto non si è costituito in giudizio.

« La costituzione del convenuto, sana ogni vizio della citazione, ma restano salvi i diritti anteriormente quesiti nei casi richiamati nel comma precedente ».

(È approvato).

ART. 10.

« (Costituzione delle parti).

Il testo degli articoli 165, 166, 168, 169 e 171 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 165 (Costituzione dell'attore). — L'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, ovvero entro cinque giorni nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'articolo 163-bis, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando in cancelleria la nota d'iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione. Se si costituisce personalmente, deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune ove ha sede il tribunale.

« Se la citazione è notificata a più persone, l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione ».

« ART. 166 (Costituzione del convenuto). — Il convenuto deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno cinque giorni prima dell'udienza di comparizione, computato nel termine il giorno della costituzione, o almeno tre giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'articolo 163-bis, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all'articolo seguente con le copie necessarie per le altre parti, la copia della citazione notificatagli, la procura e i documenti che offre in comunicazione ».

« ART. 168 (Iscrizione della causa a ruolo e formazione del fascicolo d'ufficio). — All'atto della costituzione dell'attore o, se questi non si è costituito, all'atto della costitu-

zione del convenuto, su presentazione della nota d'iscrizione a ruolo, il cancelliere iscrive la causa nel ruolo generale.

« Contemporaneamente il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio, nel quale inserisce la nota d'iscrizione a ruolo, copia dell'atto di citazione, delle comparse e delle memorie in carta non bollata e, successivamente, i processi verbali d'udienza, i provvedimenti del giudice, gli atti d'istruzione e la copia del dispositivo delle sentenze ».

« ART. 168-bis (Designazione del giudice istruttore). — Formato un fascicolo d'ufficio a norma dell'articolo precedente, il cancelliere lo presenta senza indugio al Presidente del tribunale, il quale, con decreto scritto in calce della nota d'iscrizione al ruolo, designa il giudice istruttore davanti al quale le parti debbono comparire se non creda di procedere egli stesso all'istruzione. Nei tribunali divisi in più sezioni il presidente assegna la causa ad una di esse, e il presidente di questa provvede nelle stesse forme alla designazione del giudice istruttore.

« La designazione del giudice istruttore deve in ogni caso avvenire non oltre il secondo giorno successivo alla costituzione della parte più diligente.

« Subito dopo la designazione del giudice istruttore il cancelliere iscrive la causa sul ruolo della sezione e su quello del giudice istruttore.

« Se nel giorno fissato per la comparizione il giudice istruttore designato non tiene udienza, la comparizione delle parti è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato.

« In tal caso il cancelliere comunica alla parte costituita la nuova data di comparizione ».

« ART. 169 (Ritiro dei fascicoli di parte). — Ciascuna parte può ottenere dal giudice istruttore l'autorizzazione di ritirare il proprio fascicolo dalla cancelleria; ma il fascicolo deve essere di nuovo depositato ogni volta che il giudice lo disponga.

« Ciascuna parte ha la facoltà di ritirare il fascicolo all'atto della rimessione della causa al collegio a norma dell'articolo 189, ma deve restituirlo al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale ».

« ART. 171 (Ritardata costituzione delle parti). — Se nessuna delle parti si costituisce nei termini stabiliti, si applicano le disposizioni dell'articolo 307, primo e secondo comma.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 MARZO 1950

« Se una delle parti si è costituita entro il termine rispettivamente a lei assegnato, l'altra può costituirsi successivamente fino alla prima udienza davanti al giudice istruttore.

« La parte che non si costituisce neppure in tale udienza è dichiarata contumace con ordinanza del giudice istruttore, salva la disposizione dell'articolo 291 ».

(È approvato).

ART. 11.

(Abrogazione di articoli).

Gli articoli 172 e 173 del Codice di procedura civile sono abrogati.

(È approvato).

ART. 12.

(Ordinanze del giudice istruttore).

L'articolo 177 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 177 (Effetto e revoca delle ordinanze). — Le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa.

« Salvo quanto disposto dal seguente comma, le ordinanze possono essere sempre modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate.

« Non sono modificabili né revocabili da giudice che le ha pronunciate:

1) le ordinanze pronunziate sull'accordo delle parti, in materia della quale queste possono disporre; esse sono tuttavia revocabili dal giudice istruttore o dal collegio, quando vi sia l'accordo di tutte le parti;

2) le ordinanze dichiarate espressamente non impugnabili dalla legge;

3) le ordinanze per le quali la legge predisponga uno speciale mezzo di reclamo, diverso da quello previsto dall'articolo seguente;

4) le ordinanze per le quali sia stato proposto reclamo a norma dell'articolo seguente ».

(È approvato).

ART. 13.

(Controllo del collegio sulle ordinanze).

Il testo dell'articolo 178 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 178 (Controllo del collegio sulle ordinanze). — Le parti, senza bisogno di mezzi d'impugnazione, possono proporre al collegio

quando la causa è rimessa a questo a norma dell'articolo 189, tutte le questioni risolte dal giudice istruttore con ordinanza revocabile.

« Tuttavia, le ordinanze del giudice istruttore, che risolvono questioni relative all'ammissibilità e alla rilevanza di mezzi di prova, proposti dalle parti o ammissibili d'ufficio, possono essere impugunate dalle parti con reclamo immediato al collegio.

« Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni, decorrente dalla pronuncia della ordinanza se avvenuta in udienza, o altrimenti decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza medesima.

« Il reclamo è presentato con semplice dichiarazione nel verbale d'udienza, o con ricorso al giudice istruttore.

« Se il reclamo è presentato in udienza, il giudice assegna nella stessa udienza, ove le parti lo richiedano, il termine per la comunicazione di una memoria, e quello successivo per la comunicazione di una replica. Se il reclamo è proposto con ricorso, questo è comunicato a mezzo della cancelleria alle altre parti, insieme con decreto, in calce, del giudice istruttore, che assegna un termine per la comunicazione dell'eventuale memoria di risposta.

« Scaduti i termini previsti dal comma precedente, il collegio, entro i quindici giorni successivi, provvede in camera di consiglio con ordinanza, alla quale si applicano le disposizioni dell'articolo 279, quarto comma, e dell'articolo 280.

« Il provvedimento del collegio è limitato all'ammissibilità e alla rilevanza del mezzo di prova, e pertanto le parti non possono sottoporli conclusioni di merito, né totali né parziali. Tuttavia il collegio, su richiesta di parte o d'ufficio, può limitarsi a rimettere con l'ordinanza le parti al giudice istruttore per gli adempimenti previsti dagli articoli 189 e 190.

L'esecuzione dell'ordinanza è sospesa durante il termine per proporre reclamo e durante il giudizio su questo, salvo che il giudice istruttore, nei casi d'urgenza, l'abbia dichiarata esecutiva nonostante reclamo.

(È approvato).

ART. 14.

(Forma della trattazione).

Il testo dell'articolo 180 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 180 (Forma della trattazione). — La trattazione della causa davanti al giudice istruttore è orale. Il giudice, tuttavia,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 MARZO 1950

può autorizzare comunicazioni di comparse a norma dell'ultimo comma dell'articolo 170, rinviando l'udienza di trattazione.

« Della trattazione della causa si redige processo verbale, nel quale si inseriscono le conclusioni delle parti e i provvedimenti che il giudice pronuncia in udienza.

(È approvato).

ART. 15.

(*Mancata comparizione delle parti*).

Il testo dell'articolo 181 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 181 (*Mancata comparizione delle parti*). — Se nessuna delle parti compare nella prima udienza davanti al giudice istruttore, questi fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice, con ordinanza non impugnabile, dispone la cancellazione della causa dal ruolo.

« Se l'attore costituito non compare alla prima udienza, e il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, il giudice fissa una nuova udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'attore. Se questi non compare alla nuova udienza, il giudice, se il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo ».

(È approvato).

ART. 16.

(*Precisazione e modificazione delle conclusioni*).

Il testo dell'articolo 183 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 183 (*Prima udienza di trattazione*). — Nella prima udienza di trattazione le parti possono precisare e, quando occorre, modificare le domande, eccezioni e conclusioni formulate nell'atto di citazione e nella comparsa di risposta.

« Il giudice richiede alle parti gli schiarimenti necessari e indica loro le questioni rilevabili d'ufficio, delle quali ritiene opportuna la trattazione ».

(È approvato).

ART. 17.

(*Nuove deduzioni e produzioni davanti all'istruttore*).

Il testo dell'articolo 184 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 184 (*Nuove deduzioni e produzioni davanti all'istruttore*). — Durante l'ulteriore corso del giudizio davanti al giudice istruttore, e finché questi non abbia rimesso la causa al collegio, le parti, salvo applicazione, se del caso, delle disposizioni dell'articolo 92 in ordine alle spese, possono modificare le domande, eccezioni e conclusioni precedentemente formulate, produrre nuovi documenti, chiedere nuovi mezzi di prova e proporre nuove eccezioni che non siano precluse da specifiche disposizioni di legge ».

(È approvato).

ART. 18.

(*Provvedimenti del giudice istruttore*).

Il testo dell'articolo 187 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 187 (*Provvedimenti del giudice istruttore*). — Il giudice istruttore, se ritiene che la causa sia matura per la decisione di merito senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, rimette le parti davanti al collegio.

« Può rimettere le parti al collegio affinché sia decisa separatamente una questione di merito avente carattere preliminare, solo quando la decisione di essa può definire il giudizio.

« Il giudice provvede analogamente se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali, ma può anche disporre che siano decise unitamente al merito.

« Se ritiene che siano ammissibili e rilevanti, ammette i mezzi di prova proposti dalle parti, ordina gli altri mezzi che può disporre d'ufficio, tranne quelli riservati al collegio, e a meno che non ritenga opportuno rimettere le parti al collegio per la sola decisione della questione relativa alla ammissibilità o alla rilevanza dei predetti mezzi di prova. In tal caso il giudice assegna alle parti termini per la comunicazione di memorie. Per la decisione del collegio si osservano i commi sesto e settimo dell'articolo 178.

« Il giudice dà ogni altra disposizione relativa al processo ».

(È approvato).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 MARZO 1950

ART. 19.

(Rimessione al collegio).

Il testo dell'articolo 189 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 189 (*Rimessione al collegio*). — Il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, a norma dei primi tre commi dell'articolo 187 o dell'articolo 188, invita le parti a precisare davanti a lui le conclusioni che intendono sottoporre al collegio stesso, e, a indicare le eventuali modificazioni che ritengono di dover apportare alle conclusioni già prese. Le conclusioni di merito debbono essere interamente formulate anche nei casi dell'articolo 187, secondo e terzo comma.

« La rimessione investe il collegio di tutta la causa, anche quando avviene a norma dell'articolo 187, secondo e terzo comma ».

(È approvato).

ART. 20.

(Comparsa conclusionali e memorie).

Il testo dell'articolo 190 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 190 (*Comparsa conclusionali e memorie*). — Nel rimettere le parti al collegio a norma dell'articolo precedente, il giudice istruttore fissa l'udienza per la discussione davanti a questo.

« Le parti, dieci giorni liberi prima di tale udienza, debbono comunicarsi le comparse contenenti le sole conclusioni già fissate dinanzi all'istruttore, e il compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto su cui esse si fondano.

« Cinque giorni liberi prima dell'udienza le parti possono comunicarsi brevi memorie, aventi carattere di semplice replica alle deduzioni avversarie, e non contenenti nuove conclusioni.

« Se le parti hanno dichiarato d'accordo, nell'udienza di rimessione, di rinunciare alle memorie di replica, le comparse conclusionali possono essere comunicate entro il termine di cinque giorni previsto dal comma precedente.

« Queste disposizioni si applicano anche al pubblico ministero che sia intervenuto nel processo a norma dell'articolo 70 ».

(È approvato).

ART. 21.

(Chiamata di un terzo per ordine del giudice).

Il testo dell'articolo 270 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 270 (*Chiamata di un terzo per ordine del giudice*). — La chiamata di un terzo nel processo a norma dell'articolo 107 può essere ordinata in ogni momento dal giudice istruttore per una udienza che all'uopo egli fissa.

« Se nessuna delle parti provvede alla citazione del terzo, il giudice istruttore dispone con ordinanza non impugnabile la cancellazione della causa dal ruolo ».

(È approvato).

ART. 22.

(Condanna generica - Provvisoria).

Il testo dell'articolo 278 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 278 (*Condanna generica - Provvisoria*). — Quando è già accertata la sussistenza di un diritto, ma è ancora controversa la quantità della prestazione dovuta, il collegio, su istanza di parte, può limitarsi a pronunciare con sentenza la condanna generica alla prestazione, disponendo con ordinanza che il processo prosegua per la liquidazione.

« In tal caso il collegio, con la stessa sentenza e sempre su istanza di parte, può altresì condannare il debitore al pagamento di una provvisoria, nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova ».

(È approvato).

ART. 23.

(Disciplina dei provvedimenti del collegio).

Il testo dell'articolo 279 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 279 (*Forma dei provvedimenti del collegio*). — Il collegio quando provvede soltanto su questioni relative all'istruzione della causa, senza definire il giudizio, pronuncia ordinanza.

Il collegio pronuncia sentenza:

1°) quando definisce il giudizio, decidendo questioni di giurisdizione o di competenza;

2°) quando definisce il giudizio, decidendo questioni pregiudiziali attinenti al processo o questioni preliminari di merito;

3°) quando definisce il giudizio, decidendo totalmente il merito;

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 MARZO 1950

4°) quando, decidendo alcune delle questioni di cui ai numeri 1, 2 e 3, non definisce il giudizio e impartisce distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa;

5°) quando, valendosi della facoltà di cui agli articoli 103, secondo comma, e 104, secondo comma, decide solo alcune delle cause fino a quel momento riunite, e con distinti provvedimenti dispone la separazione delle altre cause e l'ulteriore istruzione riguardo alle medesime, ovvero la rimessione al giudice inferiore delle cause di sua competenza.

« I provvedimenti per l'ulteriore istruzione, previsti dai numeri 4 e 5, sono dati con separata ordinanza.

« I provvedimenti del collegio, che hanno forma di ordinanza, comunque motivati, non possono mai pregiudicare la decisione della causa; salvo che la legge disponga altrimenti, essi sono modificabili e revocabili dallo stesso collegio, e non sono soggetti ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze. Le ordinanze del collegio sono sempre immediatamente esecutive. Tuttavia, quando sia stato proposto appello immediato contro una delle sentenze previste dal n. 4 del secondo comma, il giudice istruttore, su istanza concorde delle parti, qualora ritenga che i provvedimenti dell'ordinanza collegiale siano dipendenti da quelli contenuti nella sentenza impugnata, può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione o la prosecuzione dell'ulteriore istruttoria sia sospesa sino alla definizione del giudizio di appello ».

« L'ordinanza è depositata in cancelleria insieme con la sentenza ».

(È approvato).

ART. 24.

(Ulteriore istruzione della causa).

Il testo dell'articolo 280 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 280 (Contenuto e disciplina dell'ordinanza del collegio). — Con la sua ordinanza il collegio fissa l'udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice istruttore o davanti a sé nel caso previsto nell'articolo seguente.

« Il cancelliere inserisce l'ordinanza nel fascicolo d'ufficio e ne dà tempestiva comunicazione alle parti a norma dell'articolo 176, secondo comma.

« Per effetto dell'ordinanza il giudice istruttore è investito di tutti i poteri per l'ulteriore trattazione della causa ».

(È approvato).

ART. 25.

(Abrogazione di disposizioni sull'esecuzione provvisoria di sentenze parziali).

L'articolo 284 del Codice di procedura civile è abrogato.

(È approvato).

ART. 26.

(Integrazione dei provvedimenti istruttori).

Il testo dell'articolo 289 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 289 (Integrazione dei provvedimenti istruttori). — I provvedimenti istruttori, che non contengono la fissazione dell'udienza successiva o del termine entro il quale le parti debbono compiere gli atti processuali, possono essere integrati, su istanza di parte o d'ufficio, entro il termine perentorio di sei mesi dall'udienza in cui i provvedimenti furono pronunciati, oppure dalla loro notificazione o comunicazione se prescritte.

« L'integrazione è disposta dal presidente del collegio nel caso di provvedimento collegiale e dal giudice istruttore negli altri casi, con decreto che è comunicato a tutte le parti a cura del cancelliere ».

(È approvato).

ART. 27.

(Contumacia del convenuto).

Il testo dell'articolo 291 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 291 (Contumacia del convenuto). — Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.

« Se il convenuto non si costituisce neppure all'udienza fissata a norma del comma precedente, il giudice provvede a norma dell'articolo 171, ultimo comma.

« Se l'ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo ».

(È approvato).

ART. 28.

(Rimessione in termini del contumace).

Il testo dell'articolo 294 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 294 (Rimessione in termini). — Il contumace che si costituisce può chie-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 MARZO 1950

dere al giudice istruttore di essere ammesso a compiere attività che gli sarebbero precluse, se dimostra che la nullità della citazione o della sua notificazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo o che la costituzione è stata impedita da causa a lui non imputabile.

« Il giudice, se ritiene verosimili i fatti allegati, ammette, quando occorre, la prova dell'impedimento, e quindi provvede sulla rimessione in termini delle parti.

« I provvedimenti previsti nel comma precedente sono pronunciati con ordinanza.

« Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche se il contumace che si costituisce intende svolgere, senza il consenso delle altre parti, attività difensive che producono ritardo nella rimessione al collegio della causa che sia già matura per la decisione rispetto alle parti già costituite ».

(È approvato).

ART. 29.

(Fissazione della nuova udienza dopo la sospensione).

Il testo dell'articolo 297 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 297 (Fissazione della nuova udienza dopo la sospensione). — Se col provvedimento di sospensione non è stata fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire, le parti debbono chiederne la fissazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla cessazione della causa di sospensione di cui all'articolo 3 del Codice di procedura penale o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o amministrativa di cui all'articolo 295.

« Nell'ipotesi dell'articolo precedente la istanza deve essere proposta dieci giorni prima della scadenza del termine di sospensione.

« L'istanza si propone con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale.

« Il ricorso, col decreto che fissa l'udienza, è notificato a cura dell'istante alle altre parti nel termine stabilito dal giudice ».

(È approvato).

ART. 30.

(Mancata prosecuzione o riassunzione).

Il testo dell'articolo 305 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 305 (Mancata prosecuzione o riassunzione). — Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio

di sei mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue ».

(È approvato).

ART. 31.

(Estinzione del processo per inattività delle parti).

Il testo dell'articolo 307 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 307 (Estinzione del processo per inattività delle parti). — Se dopo la notificazione della citazione nessuna delle parti siasi costituita entro il termine stabilito dall'articolo 166, ovvero, se, dopo la costituzione delle stesse, il giudice, nei casi previsti dalla legge, abbia ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, il processo, salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 181 e dell'articolo 290, deve essere riassunto davanti allo stesso giudice nel termine perentorio di un anno, che decorre rispettivamente dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto a norma dell'articolo 166, o dalla data del provvedimento di cancellazione; altrimenti il processo si estingue.

« Il processo, una volta riassunto a norma del precedente comma, si estingue se nessuna delle parti siasi costituita, ovvero se nei casi previsti dalla legge il giudice ordini la cancellazione della causa dal ruolo.

« Oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese né superiore a sei.

« L'estinzione opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa. Essa è dichiarata con ordinanza del giudice istruttore, ovvero con sentenza del collegio, se dinanzi a questo venga eccepita ».

(È approvato).

ART. 32.

(Ordinanze di estinzione e mancata comparizione all'udienza).

Il testo degli articoli 308 e 309 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 308 (Comunicazione e impugnabilità dell'ordinanza). — L'ordinanza che dichiara

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 MARZO 1950

l'estinzione è comunicata a cura del cancelliere se è pronunciata fuori dell'udienza. Contro di essa è ammesso reclamo nei modi di cui all'articolo 178, commi terzo, quarto e quinto. Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza, se respinge il reclamo, e con ordinanza non impugnabile, se l'accoglie ».

ART. 309 (*Mancata comparizione all'udienza*). — Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'articolo 181 ».

(È approvato).

ART. 33.

(*Procedimento davanti al pretore e al conciliatore*).

Il testo degli articoli 313 e 317 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 313 (*Contenuto della domanda*). — La domanda, comunque proposta, deve contenere, oltre l'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto.

« Tra il giorno della notificazione di cui all'articolo precedente e quello della comparizione debbono intercorrere almeno tre giorni, se la notificazione avviene nella circoscrizione territoriale del giudice adito.

« Negli altri casi si applicano i termini di cui all'articolo 163-bis ridotti a metà. Inoltre il pretore o il conciliatore può ulteriormente abbreviare fino alla metà i termini così ridotti, su istanza dell'attore stesa in calce alla citazione o proposta verbalmente nel caso di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

« Se la citazione indica un giorno in cui non si tiene udienza presso l'ufficio giudiziario o la sezione di esso al quale il capo ha destinato la causa, la comparizione deve avvenire all'udienza successiva ».

« ART. 317 (*Poteri istruttori del giudice*). — Il pretore o il conciliatore può disporre d'ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, quando le parti nell'esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità.

« Nel procedimento davanti al pretore e al conciliatore non si applicano le disposizioni dei commi secondo e seguenti dell'articolo 178 ».

(È approvato).

ART. 34.

(*Effetti della riforma e della cassazione*).

Il testo dell'articolo 336 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 336 (*Effetti della riforma o della cassazione*). — La riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata.

« La riforma con sentenza passata in giudicato o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata ».

(È approvato).

ART. 35.

(*Appellabilità delle sentenze*).

Il testo degli articoli 339 e 340 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 339 (*Appellabilità delle sentenze*). — Possono essere impugnate con appello le sentenze pronunciate in primo grado, purché l'appello non sia escluso dalla legge o dall'accordo delle parti a norma dell'articolo 360, secondo comma.

« È inappellabile la sentenza che il giudice ha pronunciato secondo equità a norma dell'articolo 114.

« Le sentenze del conciliatore, quando il valore della causa non eccede le lire duemila, sono inappellabili, tranne che per difetto di giurisdizione o per incompetenza ».

« Art. 340 (*Riserva facoltativa d'appello contro sentenze non definitive*). — Contro le sentenze previste dall'articolo 278 e dal n. 4 del secondo comma dell'articolo 279, l'appello può essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per appellare e, in ogni caso, non oltre la prima udienza dinanzi al giudice istruttore successiva alla comunicazione della sentenza stessa.

« Quando sia stata fatta la riserva di cui al precedente comma, l'appello deve essere proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio o con quello che venga proposto, dalla stessa o da altra parte, contro altra sentenza successiva che non definisca il giudizio.

« La riserva non può più farsi, e se già fatta rimane priva di effetto, quando contro la stessa sentenza da alcuna delle altre parti sia proposto immediatamente appello ».

(È approvato).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 MARZO 1950

ART. 36.

(*Eccezioni e prove nuove in appello*).

Il testo dell'articolo 345 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 345 (*Domande ed eccezioni nuove*). — Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono rigettarsi d'ufficio. Possono però domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.

« Le parti possono proporre nuove eccezioni, produrre nuovi documenti e chiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova, ma se la deduzione poteva essere fatta in primo grado si applicano per le spese del giudizio d'appello le disposizioni dell'articolo 92, salvo che si tratti del deferimento del giuramento decisorio ».

(*È approvato*).

ART. 37.

(*Improcedibilità dell'appello*).

Il testo dell'articolo 348 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 348 (*Improcedibilità dell'appello*). — Se l'appellante non si è costituito fino alla prima udienza davanti all'istruttore, o nella medesima non compare, benché si sia anteriormente costituito, l'istruttore, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio.

L'appello è parimenti dichiarato improcedibile se l'appellante, dopo essersi costituito, non presenta il proprio fascicolo nella prima udienza, salvo che l'istruttore, con ordinanza non impugnabile, gli conceda, per giustificati motivi, una dilazione, rinviando l'udienza ».

(*È approvato*).

ART. 38.

(*Provvedimenti dell'istruttore d'appello*).

Il testo degli articoli 350 e 351 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 350 (*Attività dell'istruttore*). — All'udienza di comparizione l'istruttore verifica la regolare costituzione del giudizio e,

quando occorre, ordina l'integrazione di esso o la notificazione prevista nell'articolo 332, oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell'atto d'appello.

« Dichiarata l'inammissibilità dell'appello o l'improcedibilità di esso ovvero l'estinzione del procedimento d'appello, quando al riguardo non sorgono contestazioni; altrimenti provvede a norma dell'articolo 187, terzo comma ».

« Dichiarata inoltre la contumacia dell'appellato, provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza, e procede al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti.

« Tutti i provvedimenti sono dati con ordinanza e sono soggetti a reclamo a norma dell'articolo 357 ».

« ART. 351 (*Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria*). — Sull'istanza di concessione, di revoca o di sospensione dell'esecuzione provvisoria l'istruttore provvede con ordinanza nella prima udienza.

« La parte, mediante ricorso al presidente del collegio o al pretore, può chiedere che la decisione sulla concessione o sulla revoca della esecuzione provvisoria o sulla sospensione dell'esecuzione iniziata sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione.

« Il presidente, del collegio o il pretore, se riconosce che ricorrono giusti motivi d'urgenza, fissa un'udienza di comparizione delle parti davanti a sé, e decide con ordinanza, che è soggetta a reclamo a norma dell'articolo 357 ».

(*È approvato*).

ART. 39.

(*Rimessione al primo giudice*).

Il testo dell'articolo 353 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 353 (*Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione o di competenza*). — Il giudice d'appello, se riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice, pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti davanti al primo giudice.

« Le parti debbono riassumere il processo nel termine perentorio di sei mesi dalla notificazione della sentenza.

« Se contro la sentenza d'appello è proposto ricorso per cassazione, il termine è interrotto.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 MARZO 1950

« La disposizione del primo comma si applica anche quando il pretore, in riforma della sentenza del conciliatore, dichiara la competenza di questo ».

(È approvato).

ART. 40.

(*Provvedimenti sull'istruzione in appello*).

Il testo dell'articolo 356 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 356 (*Ammissione e assunzione di prove*). — Ferma l'applicabilità della norma di cui al n. 4 del secondo comma dell'articolo 279, il giudice d'appello, se dispone l'assunzione di una prova oppure la rinnovazione totale o parziale dell'assunzione già avvenuta in primo grado, o comunque dà disposizioni per effetto delle quali il procedimento deve continuare, pronuncia ordinanza con la quale rimette le parti a udienza fissa davanti all'istruttore. Questi provvede a norma degli articoli 191 e seguenti.

« Quando sia stato proposto appello immediato contro una delle sentenze previste dal n. 4 del secondo comma dell'articolo 279, il giudice d'appello non può disporre nuove prove riguardo alle domande e alle questioni, rispetto alle quali il giudice di primo grado, non definendo il giudizio, abbia disposto, con separata ordinanza, la prosecuzione dell'istruzione ».

(È approvato).

ART. 41.

(*Reclamo contro le ordinanze dell'istruttore d'appello*).

Il testo dell'articolo 357 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 357 (*Reclamo contro ordinanze*). — Le ordinanze con le quali il giudice istruttore abbia dichiarato, a norma dell'articolo 350, secondo comma, l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, ovvero l'estinzione del procedimento d'appello, e le ordinanze sulla esecuzione provvisoria previste dall'articolo 351, possono essere impugnate con reclamo al collegio nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione. Il reclamo si propone con le forme previste dall'articolo 178, terzo, quarto e quinto comma.

« Il collegio pronuncia sul reclamo in camera di consiglio, salvo che, trattandosi delle ordinanze previste dall'articolo 350 se-

condo comma, alcune delle parti, prima della scadenza del termine per la comunicazione della memoria di replica, proponga istanza al presidente del collegio, perché il reclamo sia discusso in udienza. In tal caso il presidente fissa l'udienza per la discussione, con decreto che è comunicato alle parti a cura del cancelliere.

« La decisione è pronunciata con sentenza se è respinto il reclamo contro le ordinanze previste dall'articolo 350, secondo comma; negli altri casi è pronunciata con ordinanza non impugnabile ».

(È approvato).

ART. 42.

(*Ricorso per cassazione*).

Sentenze impugnabili e motivi di ricorso).

Il testo degli articoli 360 e 361 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 360 (*Sentenze impugnabili e motivi di ricorso*). — Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado, escluse quelle del conciliatore, possono essere impugnate con ricorso per cassazione:

1°) per motivi attinenti alla giurisdizione;

2°) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza;

3°) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

4°) per nullità della sentenza o del procedimento;

5°) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio.

« Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tal caso l'impugnazione può proporsi soltanto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ».

« Art. 361 (*Riserva facoltativa di ricorso contro sentenze non definitive*). — Contro le sentenze previste dall'articolo 278 e dal n. 4 del secondo comma dell'articolo 279, il ricorso per cassazione può essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per la proposizione del ricorso, e in ogni caso non oltre la prima udienza dinanzi all'istruttore successiva alla comunicazione della sentenza stessa.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 MARZO 1950

« Quando sia stata fatta la riserva di cui al precedente comma, il ricorso deve essere proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio, o con quello che venga proposto, dalla stessa o da altra parte, contro altra sentenza successiva che non definisca il giudizio.

« La riserva non può farsi, e se già fatta rimane priva di effetto, quando contro la stessa sentenza da alcune delle altre parti sia proposto immediatamente appello ».

(È approvato).

ART. 43.

(Sospensione del processo di merito).

Il testo dell'articolo 367 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 367 (Sospensione del processo di merito). — Una copia del ricorso per cassazione proposto a norma dell'articolo 41, primo comma, è depositata, dopo la notificazione alle altre parti, nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa, il quale sospende il processo con ordinanza non impugnabile.

« Se la Corte di cassazione dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, le parti debbono riassumere il processo entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione della sentenza ».

(È approvato).

ART. 44.

(Sospensione dell'esecuzione).

Il testo dell'articolo 373 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 373 (Sospensione dell'esecuzione). — Il ricorso per cassazione non sospende la esecuzione della sentenza. Tuttavia il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione.

« L'istanza si propone con ricorso al pretore o al presidente del collegio, il quale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti rispettivamente dinanzi a sé o al collegio in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate al procuratore dell'altra parte, ovvero alla parte stessa, se questa sia stata in giudizio senza ministero di difensore o non si sia costituita nel giudizio definito con la

sentenza impugnata. Con lo stesso decreto, in caso di eccezionale urgenza, può essere disposta provvisoriamente l'immediata sospensione dell'esecuzione ».

(È approvato).

ART. 45.

(Ricorso per cassazione nelle controversie individuali di lavoro).

Il testo dell'articolo 454 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 454 (Ricorso per cassazione). — Contro le sentenze pronunziate secondo il rito speciale, si può proporre ricorso per cassazione a norma del numero 3 dell'articolo 360 anche per violazione o falsa applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi e delle norme equiparate ».

(È approvato).

ART. 46.

(Decadenza dei consulenti tecnici ed estinzione del processo).

Il testo dell'articolo 457 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 457 (Decadenza dei consulenti tecnici ed estinzione del processo). — Se il lodo non è depositato nel termine di cui all'articolo 455, secondo comma, il giudice che ha disposto la rimessione, su istanza della parte più diligente, pronuncia la decadenza e provvede sulla causa.

« Se l'istanza non è proposta entro sei mesi dalla scadenza del termine suddetto, il processo si estingue ».

(È approvato).

ART. 47.

(Procedimenti esecutivi).

Il testo dell'articolo 494 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 494 (Pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario). — Il debitore può evitare il pignoramento versando nelle mani dell'ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l'importo delle spese con l'incarico di consegnarli all'editore.

« All'atto del versamento si può fare riserva di ripetere la somma versata.

« Può altresì evitare il pignoramento di cose, depositando nelle mani dell'ufficiale giudiziario in luogo di esse, come oggetto di pignoramento, una somma di denaro eguale

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 MARZO 1950

all'importo del credito o dei crediti per cui si procede e delle spese, aumentato di due decimi ».

(*E approvato*).

ART. 48.

(*Piccola espropriazione mobiliare*).

Il testo degli articoli 525 e 530 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 525 (*Condizioni e tempo dell'intervento*). — Possono intervenire a norma dell'articolo 499 tutti coloro che nei confronti del debitore hanno un credito certo, liquido ed esigibile.

« Per gli effetti di cui agli articoli seguenti l'intervento deve avere luogo non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o per l'assegnazione. Di tale intervento il cancelliere dà notizia al creditore pignorante.

« Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell'articolo 518, non superi le lire cinquantamila, l'intervento di cui al comma precedente deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso prevista dall'articolo 529 ».

« ART. 530 (*Provvedimento per l'assegnazione o per l'autorizzazione della vendita*). — Sull'istanza di cui all'articolo precedente il pretore fissa l'udienza per l'audizione delle parti.

« All'udienza le parti possono fare osservazioni circa l'assegnazione e circa il tempo e le modalità della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporre.

« Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il pretore dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita.

« Se vi sono opposizioni il pretore le decide con sentenza e dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita.

« Qualora ricorra l'ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 525, e non siano intervenuti creditori fino alla presentazione del ricorso, il pretore provvederà con decreto per l'assegnazione o la vendita: altrimenti provvederà a norma dei commi precedenti, ma saranno sentiti soltanto i creditori intervenuti nel termine previsto dal terzo comma dell'articolo 525 ».

(*E approvato*).

ART. 49.

(*Riassunzione dei processi esecutivi*).

Il testo dell'articolo 627 del Codice di procedura civile è sostituito del seguente:

« ART. 627 (*Riassunzione*). — Il processo esecutivo deve essere riassunto con ricorso nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione e, in ogni caso, non più tardi di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza d'appello che rigetta l'opposizione ».

(*E approvato*).

ART. 50.

(*Disciplina dei sequestri*).

Il testo degli articoli 672, 673, 677, 678, 680 e 681 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 672 (*Sequestro anteriore alla causa*). — L'istanza di sequestro si propone con ricorso al pretore o al presidente del tribunale competente a conoscere del merito, oppure al pretore o al presidente del tribunale competente per valore del luogo in cui il sequestro deve essere eseguito.

« Se competente per la causa di merito è il conciliatore, l'istanza si propone al pretore.

« Se competente a conoscere del merito per ragione di materia non è il giudice civile ordinario, l'istanza di sequestro si propone al pretore o al presidente del tribunale competente per valore del luogo in cui il sequestro deve essere eseguito, salvo le diverse disposizioni della legge.

« Il giudice, assunto, quando occorre, sommarie informazioni, provvede con decreto motivato se trattasi di sequestro conservativo, ovvero di sequestro giudiziario che abbia per oggetto cose mobili; se trattasi invece di sequestro giudiziario avente per oggetto cose immobili, ovvero aziende o altre universalità di beni, provvede con ordinanza, dopo aver sentito le parti, salvi i casi di eccezionale urgenza o di pericolo nel ritardo, nei quali può provvedere con decreto motivato ».

« ART. 673 (*Sequestro in corso di causa*). — Quando vi è causa pendente per il merito, l'istanza di sequestro deve essere proposta al giudice della stessa.

« Se la causa pende davanti al tribunale o alla corte d'appello, l'istanza è proposta all'istruttore oppure, se questi non è ancora designato o il giudizio è sospeso o interrotto, al presidente del tribunale o della corte.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 MARZO 1950

« Il giudice provvede con ordinanza sentite le parti, ma in caso di eccezionale urgenza può provvedere con decreto motivato.

« Se la causa pende davanti al conciliatore, l'istanza si propone al pretore, il quale provvede con decreto motivato.

« Se la causa pende dinanzi ad un giudice diverso da quello civile ordinario, si applica il terzo comma dell'articolo precedente ».

« ART. 677 (*Esecuzione del sequestro giudiziario*). — Il sequestro giudiziario si esegue a norma degli articoli 605 e seguenti, in quanto applicabili, omessa la notificazione del precetto per consegna o rilascio nonché la comunicazione di cui all'articolo 608, primo comma.

L'articolo 608, primo comma, è applicabile se il custode non sia persona diversa dal detentore.

« Il giudice, col provvedimento di autorizzazione del sequestro o successivamente, può ordinare al terzo detentore del bene sequestrato di esibirlo o di consentire l'immediata immissione in possesso del custode.

« Al terzo si applica la disposizione dell'articolo 211 ».

« ART. 678 (*Esecuzione del sequestro conservativo sui mobili*). — Il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi. In questo ultimo caso il sequestrante deve, con l'atto di sequestro, citare il terzo a comparire davanti al pretore del luogo di residenza del terzo stesso per rendere la dichiarazione di cui all'articolo 547. Il giudizio sulle controversie relative all'accertamento dell'obbligo del terzo è sospeso fino all'esito di quello sulla convalida del sequestro e sul merito, a meno che il terzo non chieda l'immediato accertamento dei propri obblighi, nel quale caso il pretore rimette le parti al giudice davanti al quale pende il giudizio di convalida. I due processi saranno riuniti e decisi con la stessa sentenza.

« Se il credito è munito di privilegio sugli oggetti da sequestrare, il giudice può provvedere nei confronti del terzo detentore, a norma del secondo comma dell'articolo precedente.

« Si applica l'articolo 610 se nel corso dell'esecuzione del sequestro sorgono difficoltà che non ammettono dilazione ».

« ART. 680 (*Convalida del sequestro autorizzato anteriormente alla causa*). — Se il sequestro è stato autorizzato a norma dell'articolo 672, il sequestrante, nel termine di quindici giorni da quello in cui è stato compiuto il primo atto di esecuzione, deve notificare il decreto al sequestrato, indicando le cose sulle quali il sequestro è stato eseguito e dando notizia dell'adempimento delle attività previste negli articoli 677, 678 e 679.

« Il sequestrante deve contemporaneamente citare il sequestrato per la convalida del sequestro e per la causa di merito, davanti al giudice competente per quest'ultima.

« Dei successivi atti di esecuzione deve essere data notizia nei quindici giorni dal loro compimento.

Se a decidere sul merito non sono competenti i giudici della Repubblica, l'istanza di convalida si propone davanti al giudice che ha autorizzato il sequestro. Questi stabilisce un termine, decorso il quale il sequestro cesserà di avere effetto se la sentenza straniera che ha deciso il merito non è stata resa efficace nella Repubblica.

« Il giudice che ha concesso un sequestro relativamente ad una controversia di competenza di un giudice diverso da quello civile ordinario, pronuncia anche sulla convalida di esso, senza pregiudizio della causa di merito. Lo stesso giudice, quando è intervenuta la pronuncia di merito, provvede all'eventuale revoca del sequestro ».

« ART. 681 (*Convalida del sequestro autorizzato in corso di causa*). — Quando il giudice autorizza il sequestro con ordinanza, fissa l'udienza per la trattazione delle questioni relative alla convalida del sequestro, le quali sono decise insieme col merito.

« Quando il sequestro è stato concesso con decreto in corso di causa, il sequestrante, entro cinque giorni da quello in cui è stato compiuto il primo atto di esecuzione, deve domandare al giudice la fissazione dell'udienza per la trattazione di cui al comma precedente; il giudice fissa tale udienza con decreto nel quale stabilisce il termine perentorio per la notificazione del decreto stesso e di quello di autorizzazione.

« Se il sequestro è stato concesso, a norma dell'articolo 673 ultimo comma, in pendenza della causa di merito dinanzi ad un giudice diverso da quello civile ordinario, si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente ».

(È approvato).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 MARZO 1950

ART. 51.

(Disposizioni per i procedimenti in camera di consiglio).

Il testo dell'articolo 739 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 739 (Reclami delle parti). — Contro i decreti del giudice tutelare si può proporre reclamo con ricorso al tribunale, che pronuncia in camera di consiglio. Contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in primo grado si può proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio.

« Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, se è dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se è dato in confronto di più parti.

« Salvo che la legge disponga altrimenti, non è ammesso reclamo contro i decreti della corte d'appello e contro quelli del tribunale pronunciati in sede di reclamo ».

Dopo l'articolo 742 del Codice di procedura civile è aggiunto il seguente articolo:

« ART. 742-bis (Ambito di applicazione degli articoli precedenti). — Le disposizioni del presente capo si applicano a tutti i procedimenti in camera di consiglio, ancorché non regolati dai capi precedenti o che non riguardino materia di famiglia o di stato delle persone ».

(È approvato).

ART. 52.

(Delega al Governo.

Entrata in vigore della presente legge).

Il Governo è autorizzato ad emanare, non oltre quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge, le disposizioni complementari aventi carattere transitorio o d'attuazione, e quelle di coordinamento della legge medesima col Codice di procedura civile e con le altre leggi.

La presente legge entrerà in vigore, insieme con le disposizioni anzidette, nel sessantesimo giorno dalla pubblicazione delle disposizioni medesime.

(È approvato).

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto. È iscritto a parlare l'onorevole Manuel-Gismondi. Ne ha facoltà.

MANUEL-GISMONDI. Onorevoli colleghi, il disegno di legge, approvato dal Senato,

che è ora sottoposto al voto della Camera nel testo emendato dalla III Commissione permanente, se costituisce un pregevole contributo alla riforma del codice di procedura civile del 1942, non raggiunge tuttavia lo scopo più modesto di attenuare le più gravi disfunzioni attuali del rito civile; scopo che solo giustificerebbe una riforma parziale in via d'urgenza.

Gli inconvenienti lamentati dalla classe forense concernono soprattutto il procedimento civile in senso stretto e sono di due ordini: i procuratori legali lamentano in primo luogo l'iniziale dispersione delle cause dinanzi a tutti i giudici del tribunale. In secondo luogo ritengono eccessivamente oneroso il cosiddetto sistema dell'oralità che si è tradotto in una penosa verbalizzazione dell'istruttoria dinanzi al giudice istruttore.

A tali inconvenienti, che hanno assunto proporzioni preoccupanti, la legge non intende ovviare, sebbene le funzioni conservate al giudice istruttore siano ridotte ad una apparenza, dato che le sue ordinanze istruttorie possono essere reclamate dinanzi al collegio.

Il Senato e la III Commissione della Camera non hanno creduto di risolvere radicalmente il problema, perchè hanno temuto che si ravvisasse nella soppressione dell'istituto del giudice istruttore un ritorno puro e semplice al procedimento sommario del 1901.

In realtà non vi è alcun bisogno di ricorrere a tale soluzione, perchè nessuno vorrà disconoscere i vantaggi dell'attuale istruzione preventiva della causa in citazione e nella comparsa di risposta e della costituzione delle parti in cancelleria.

Ma bisogna avere il coraggio di affermare la necessità della sostituzione del presidente ai giudici istruttori nella prima fase istruttoria, che risolverebbe radicalmente l'attuale confusione creatasi in quasi tutti i tribunali del nostro paese.

Basterebbe che la comparizione, su citazione ad udienza fissa e previa costituzione in cancelleria, avvenisse dinanzi al solo presidente, ripristinando le due fasi dell'udienza: una prima fase dinanzi al solo presidente e una seconda fase dinanzi al collegio.

Due principi, concomitanti e compatibili fra di loro, dovrebbero regolare la prima e le successive udienze di trattazione: 1°) la facoltà delle parti di precisare e di modificare, per mezzo di comparse, le domande, le eccezioni e le conclusioni formulate nell'atto di citazione e nelle comparse di risposta, di chiedere nuovi mezzi di prova e di produrre

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 MARZO 1950

nuovi documenti; 2°) la facoltà di far discutere la causa per la parte regolarmente costituita che non modifica le sue conclusioni e non produce nuovi documenti.

La disciplina delle facoltà del presidente o del collegio, concorrendo gravi motivi, sarebbe agevole sulla base dei detti principi. Delle formalità compiute e dei provvedimenti disposti nelle udienze istruttorie non vi sarebbe necessità di far constare mediante processo verbale, ma con semplici annotazioni sul foglio d'udienza. Fuori del caso di accordo delle parti, l'ordinanza di ammissione di mezzi di prova sarebbe di competenza del collegio, essendo illusoria la facoltà concessa al giudice istruttore, data l'introduzione del reclamo dell'ordinanza al collegio. La disciplina dei provvedimenti del collegio dovrebbe essere quella proposta dal disegno di legge in esame (articolo 20 - articolo 279 del codice) che merita incondizionata approvazione.

In conclusione, occorre sopprimere la figura del giudice istruttore nella prima fase del giudizio, ovviando ai gravissimi inconvenienti attuali che hanno determinato il disordine nei nostri tribunali e appesantito il procedimento con l'aberrante applicazione del principio dell'oralità, falsato coll'attuale sistema della verbalizzazione dell'istruttoria.

Non avendo osato compiere questo semplice passo per timore di un ritorno al procedimento sommario, non si è in alcuna misura raggiunto lo scopo di mettere ordine e speditezza nel procedimento civile.

Per questi motivi, dichiaro di non poter aderire al disegno di legge in votazione e aggiungo che avrò l'onore di presentare un'ulteriore proposta di legge contenente le poche disposizioni che sarebbero sufficienti a risolvere il grave problema della disfunzione della giustizia civile.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Capalozza. Ne ha facoltà.

CAPALOZZA. Onorevoli colleghi, il codice di procedura del 1940-1942, come è noto, è la risultante di un lungo travaglio scientifico, è la risultante di circa settantacinque anni di studi, di critiche, di esperienze. Le imperfezioni del codice del 1865, che è stato modellato su quello francese del 1806, il quale a sua volta si rifaceva alle ordinanze dei re francesi del XVII secolo, vennero presto avvertite; sicché dagli anni immediatamente successivi alla promulgazione di quel codice si sono susseguiti ben sedici progetti, non portati a compimento, per la riforma del codice

stesso ed una quarantina di leggi, che hanno revisionato questo o quell'istituto.

La più importante di queste leggi, come è noto, è quella sul procedimento sommario del 31 marzo 1901, che è stata condotta sulle linee dei progetti Gianturco del 1897 e del 1900.

Sta di fatto che, mentre in Italia si discuteva, la maggior parte degli Stati procedeva a radicali riforme del codice del rito civile, come la Germania, l'Austria, l'Inghilterra, l'Unione Sovietica, la Francia, per citare solo i paesi maggiori. E nell'America Latina, soprattutto nell'Argentina, come avvertiva poco tempo fa uno studioso di diritto processuale, i processualisti italiani venivano e sono tutt'oggi chiamati ad illustrare i principi della loro scuola e ad aiutare a tradurli in atto.

Certo si è che, riaccesi dopo la liberazione la polemica intorno alla riforma processuale civile, si sono subito manifestate due tendenze: quella dei giuristi puri, che vedono il problema dal punto di vista astratto dei principi e cui sono care le formule seducenti; quella dei pratici, che vedono il problema dal punto di vista realistico, cioè delle condizioni in cui si svolge in Italia l'attività giudiziaria.

Nessuno può negare che il processo civile ideale sia quello in cui sono realizzati i criteri della immediatezza, della oralità e della concentrazione, laddove il giudice sia posto sempre in presenza immediata delle prove del processo, in cui le parti siano a contatto personale con il giudice durante il corso della causa, ed in cui, infine, dopo pochissime udienze, intense e vicine, si giunga alla conclusione del processo stesso, cioè alla sentenza.

Senonché, la riforma del 1940-1942 non ha dato quella pienezza di frutti che se ne attendeva; e ciò si deve - bisogna riconoscerlo - non tanto alle imperfezioni dello strumento legislativo, quanto, specialmente, alla circostanza che questo strumento presupponeva un ambiente del tutto diverso da quello in cui ha operato, ed un complesso diverso di cose e di persone.

V'era e v'è, invece, la insufficienza quantitativa dei giudici, che - come è stato rilevato più volte anche in quest'aula e da ultimo in sede di discussione del bilancio del Ministero di grazia e giustizia - fermi agli organici del 1865, sono sovraccarichi di lavoro e, perciò, impediti di dedicare a ciascun processo il tempo necessario alla sua trattazione. Mancano, inoltre, le attrezzature materiali della giustizia, quali la vastità e la comodità

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 MARZO 1950

dei locali, l'abbondanza di mezzi tecnici, di provviste, ecc.. V'era e v'è deficienza del personale ausiliario della giustizia.

La situazione dopo la guerra è peggiorata per la rarefazione dei magistrati e dei cancellieri, per la distruzione di edifici e di suppellettili, per la esiguità del bilancio, che è molto avaro e molto sordido verso l'amministrazione della giustizia, infine, per le aumentate mansioni giurisdizionali dei magistrati (basti pensare alle controversie agrarie ed alle controversie locatizie, che hanno appesantito di molto il lavoro della magistratura).

In sostanza, il codice del 1940-1942 può ben dirsi un codice per un paese ricco o, almeno, per un paese che dia agli affari della giustizia un peso, una importanza ed una cura, che da noi essi non hanno mai avuto, nè in periodo prefascista, nè in periodo fascista e — dobbiamo dirlo — tanto meno oggi.

Stando così le cose, il 27 febbraio 1947 venne presentato all'Assemblea Costituente un progetto di riforma provvisoria dell'attuale codice processuale civile, diretto ad eliminare gli inconvenienti più evidenti e più sensibili della procedura vigente, senza ripudiare gli istituti utili, ed a ripristinare, in sostanza, il congegno del procedimento sommario del 1901.

Fu osservato allora — ho avuto occasione di rileggere in questi ultimi giorni qualcuno degli articoli scritti nel 1947 —, fu osservato opportunamente e acutamente che si potrà ritornare ad un codice scientifico, logico ed elegante, solo quando le condizioni del paese abbiano a consentire di rinforzare e di risanare l'intera organizzazione giudiziaria, aumentandone gli effettivi e corredandola dei necessari mezzi tecnici.

Per venire all'attuale disegno di legge (che si è sostituito a quello del 1947) quale risulta dal testo emendato dalla III Commissione della Camera, è giusto rilevare che esso viene incontro a qualcuna delle esigenze, che sono state prospettate, ma alle più superficiali e marginali; non risponde, invece, alle richieste avanzate dai pratici di ogni parte d'Italia. In particolare, debbo osservare che non è stato accettato un emendamento, che io mi ero onorato di presentare in sede di Commissione e che aveva incontrato notevole favore, per la comparizione — nel giorno fissato per l'udienza nella citazione notificata — dinanzi al presidente, il quale avrebbe dovuto designare il giudice istruttore. In tal modo, si sarebbero evitati, a mio avviso, gli inconvenienti derivanti da tutto quell'armeggio complicato e inutile che è previsto dal-

l'articolo 168 bis, e che crea oneri e disagi al presidente, alla cancelleria e ai procuratori delle parti. Noto qui di passaggio che il codice, anche così modificato, lascia pur sempre in una condizione di grande difficoltà specialmente i piccoli studi professionali, i quali non hanno dei sostituti che possano tutti i giorni, e starei per dire per tutto il giorno, starsene dinanzi al giudice istruttore per le udienze civili.

Si sarebbe, altresì, evitato, col mio emendamento lo sconcio che l'attore si scelga il giudice istruttore. Vi sono dei tribunali (non lo dobbiamo dimenticare), in cui i giudici istruttori tengono udienza in giorni diversi l'uno dall'altro, ed un solo giudice la tiene in un determinato giorno, di guisa che, se è stabilita in citazione l'udienza fissa dinanzi al giudice istruttore, il presidente del tribunale, allorchè dovrà designare la persona del giudice, non potrà che designare quel giudice che tiene udienza nel giorno stabilito nella citazione, cioè non potrà evitare che la causa vada dinanzi al giudice voluto dall'attore!

Comunque, anche se due o tre fra tutti i giudici del tribunale tengono udienza in un unico giorno, l'attore ha maggiori probabilità che la designazione presidenziale cada sul giudice che desidera. In ogni caso, poi, è in suo potere escludere il giudice che non desidera.

Per quanto riguarda, poi, l'udienza fissa, io ricordo che il Carnelutti in un articolo accorato, pubblicato nella *Rivista di diritto processuale civile* dell'anno 1948, a pagina 121 e seguenti, intitolato: « Addio, Chiovenda! », così diceva: « Il giudice è o non è oberato di lavoro; in caso negativo, la causa sarebbe stata trattata con sollecitudine anche con la fissazione dell'udienza di ufficio, altrimenti procederà pigramente pure con il congegno inverso. Il giudice, invero, quando si troverà all'udienza un sovraccarico di cause, che altro potrà fare, se non rinviare d'ufficio? »

Si può facilmente obiettare che siffatta iattura sarebbe stata, almeno in parte, evitata, con il sistema della udienza presidenziale, che avrebbe consentito la immediata spedizione a sentenza delle cause documentarie o comunque mature per la decisione, sin dalla prima udienza; avrebbe, altresì, consentito che la designazione del giudice istruttore non dipendesse dal calendario delle udienze e persino, qualche volta, come ho dimostrato prima, dalla volontà dell'attore, ma avvenisse, a discrezione del presidente, secondo criteri di competenza specifica o di minore onere di lavoro; e avrebbe, infine, permesso, con oppor-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 MARZO 1950

tuni accorgimenti e adattamenti, che l'attore, effettuato il deposito degli atti, dei documenti e delle note illustrative, rinunciando ad ogni ulteriore istanza, potesse costringere *ex lege* il giudice a chiudere l'istruzione e a rimettere la causa al collegio.

Debbo poi rilevare essere, a mio avviso, assurdo che, come detta il nuovo articolo 177, non siano modificabili nè revocabili dal giudice istruttore, che le ha pronunciate, le ordinanze per le quali sia stato proposto reclamo al collegio secondo l'articolo successivo. La cosa più desiderabile e più sbrigativa, invero, anche in sede di buon senso, sarebbe che il giudice istruttore, accortosi di aver sbagliato e convinto dalle valide ragioni del reclamo, faccia quello che, per lo stesso articolo 177, può fare se il reclamo non vi è, cioè modifichi o revochi l'ordinanza.

Si potrebbero fare tante altre osservazioni, che ometto per brevità. Non ricordo, in questo momento, se sia stata prevista alcuna impugnativa contro l'ordinanza che dispone l'estinzione del processo, che ha gravissime conseguenze in ordine alle spese, e può averne anche in ordine alla procedibilità di determinate azioni.

ROCCHETTI, *Relatore*. Questa impugnativa c'è.

CAPALOZZA. Ne prendo atto. Confesso che non ho presente l'articolo.

Sotto l'imperio del codice processuale civile vigente, la questione è sorta perchè si è ritenuto che contro l'ordinanza di estinzione non sussistesse la possibilità di alcun reclamo.

Onorevoli colleghi, queste brevi ed affrettate considerazioni dovrebbero indurmi a dichiararmi contrario al disegno di legge, ma poichè ho partecipato ed ho anche, sia pure molto modestamente, collaborato alla elaborazione del testo, e poichè, d'altra parte, sono assai preoccupato che la mancata approvazione di esso andrà a prolungare, com'è naturale, l'efficacia di un codice cui la « novella » apporta qualche utile revisione, a titolo del tutto personale, mi asterrò dal voto, intendendo dare a questo mio atteggiamento il significato di un invito a prendere subito in esame, *in toto* e rapidamente, il problema della legislazione processuale civile, per risolverlo in modo conforme alle esigenze più imperiose della pratica forense e alla attuale deficiente organizzazione della giustizia.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Arata. Ne ha facoltà.

ARATA. Onorevoli colleghi, dichiaro che voterò contro questo disegno di legge, il qua-

le, mantenendo le linee fondamentali strutturali e informative dell'attuale sistema processuale, risente anche dei fondamentali errori e difetti di questo; e cioè di quei fondamentali errori e difetti che hanno condotto al suo clamoroso fallimento.

Non era infatti trascorso lungo tempo dalla sua entrata in vigore che già si levava un'ondata di critiche e di malcontento sia da parte dei magistrati che da parte della classe forense, fino al punto da autorizzarci a chiederci se il legislatore di allora si era ben reso conto cosa fosse, nel suo andamento pratico, un processo civile e quali fossero i mezzi più facili, più acconci e più pratici per impiantarli e avviarli.

Un così completo fallimento doveva finire per convincere lo stesso legislatore: quello post-fascista, per intenderci. Ecco infatti ciò che scriveva il precedente guardasigilli, onorevole Grassi, nella relazione al disegno di legge 5 maggio 1948:

« Per limitarsi ai profili essenziali, si mette anzitutto in evidenza che anche nelle cause più semplici, in cui l'istruttoria in senso stretto (assunzione di prove) può considerarsi non necessaria o riducibile ai minimi termini, si perviene ad un risultato intollerabile di lentezza e di ritardo attraverso la necessità del ricorso al presidente, dell'assegnazione della sezione, della nomina dell'istruttore, spesso dilazionata per mesi, della formulazione delle conclusioni, dello scambio della difesa, del rinvio al collegio. Circa la trattazione della causa, si lamenta l'assoluta prevalenza della forma orale, e l'abolizione di una conveniente preparazione scritta; si rileva, poi, che la prevalenza dell'impulso d'ufficio e la ferrea catena delle preordinate preclusioni, decadenze ed estinzioni in termini brevissimi, non permettono di graduare e dosare il ritmo della lite secondo lo svolgimento naturale delle necessità di difesa, ponendo così parti e difensori nella condizione di disagio psicologico proprio di chi deve affrontare un percorso che si sa disseminato di ostacoli insidiosi, e costringendo spesso in nome di malintese esigenze di celerità, a porre nel nulla tutta un'attività pregressa e a riprendere *ab initio* un processo inopinatamente risultato estinto ».

Queste sono le principali critiche che il ministro guardasigilli rivolgeva contro il nostro attuale sistema, per cui noi oggi siamo autorizzati a dichiararne il pieno insuccesso, che è derivato non soltanto dai suoi difetti intrinseci, ma dal torto fondamentale di aver ignorato completamente che, per

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 MARZO 1950

attuare un tale sistema, occorre un'organizzazione dei servizi dell'amministrazione giudiziaria e una pianta organica della magistratura e del personale di cancelleria che da noi sono, per il momento, una semplice chimera. Si vada a vedere in quale stile di perfetta barabanda si svolgono le udienze. Si guardi dove sono andati a finire i tre conclamati principî che avrebbero dovuto essere le colonne di questo sistema: il principio della oralità, quello della concentrazione e quello della celerità. E si calcoli infine tutta l'enorme perdita di tempo che è venuta a gravare sugli studi degli avvocati.

Il fatto è, onorevoli colleghi, che un così faticoso e macchinoso sistema processuale era completamente fuori dalla nostra realtà, per cui la realtà ha finito per prendersi la sua vendetta.

Ora, di fronte a tanti insuccessi c'è stato un tentativo (a cui ha accennato anche l'onorevole Capalozza) un tentativo onesto e serio, inteso a portarvi qualche rimedio sotto forma di un progetto che venne presentato all'Assemblea Costituente il 27 febbraio 1947. Lo chiamo serio e onesto perchè sapeva guardare il male alla radice, e proponeva un ritorno ad un sistema che, per lo meno in senso orientativo, era simile a quel procedimento sommario del marzo 1901 che costituiva e costituisce anche oggi il minor male nel rito civile. Il disegno di legge in esame lascia invece inalterati tutti gli inconvenienti del sistema e, in quanto costituisce una conferma di fedeltà ai principî informatori del sistema stesso, si risolve in sostanza in un nuovo disastroso esperimento che si vuole infliggere alla classe forense e alla magistratura, senza dire che esso potrebbe anche condurre, nella prossima fase di transizione fra il vecchio e il nuovo sistema, ad un nuovo e dannoso ingorgo giudiziario.

Se una riforma provvisoria — e noi proclamiamo l'urgenza di rimediare all'andazzo attuale — si deve fare, essa non può se non ispirarsi ai principî che ho accennato e che così chiaramente esponeva poco fa l'onorevole Manuel-Gismodi, principî che ritengo condivisi dalla grande maggioranza di coloro che collaborano nel delicato compito di attuare il diritto e fare giustizia. Se, ripeto, una riforma, sia pure provvisoria, ma che sia seria ed efficace, si vuole istituire, non c'è che da far capo a quei criteri.

La riforma che invece oggi ci si propone non può che costituire un dannoso ed inutile esperimento, almeno sino a quando — e su questo punto richiamo in particolare l'attenzione dell'onorevole ministro e del relatore —

non sarà approntato un ordinamento giudiziario che, specie in relazione alla pianta organica dei magistrati e al personale di cancelleria, possa rendere effettiva ed operante la riforma del rito civile.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Geraci. Ne ha facoltà.

GERACI. Onorevoli colleghi, una parola brevissima e praticissima, senza carte, senza testi e senza perdita di tempo. Non appena creato il primo governo dopo la liberazione, quale avvocato prima e quale presidente del consiglio dell'ordine più tardi, unii la mia voce al coro di deprecazione del codice di procedura civile fascista contro cui si appuntarono, fin dalla sua pubblicazione, gli strali degli avvocati, per le ragioni che or ora il collega onorevole Arata riassumeva.

È risultato di queste deprecazioni fu il disegno di legge 5 maggio 1948 approntato dal compianto onorevole Grassi. Ricordo che, nel mio intervento dell'ottobre 1948, io, ed altri più tardi in Senato, chiedemmo che fosse sospesa l'entrata in vigore di quel decreto, perchè vi erano in esso disposizioni che avrebbero reso impossibile l'espletamento delle cause!

Con sensibilità, l'onorevole ministro Grassi lo sospese, e il Senato vi apportò delle modifiche in sede di ratifica. Più tardi, intorno alle modifiche da apportare al codice di rito civile in genere e circa il cennato decreto, si pronunciarono il congresso forense di Firenze, quello di Napoli ed un certo numero di professori su giornali e riviste. Allora la Commissione di questa Camera cercò di utilizzare quanto di meglio era stato affermato da questi congressi e da questi professori e vennero fuori le modifiche di cui ci occupiamo. La bontà di queste modifiche, signori colleghi? Queste modifiche urgenti e provvisorie potevano immutare il sistema del codice? Purtroppo no. Quindi il sistema è quello che è!

Pertanto, noi dobbiamo valutare queste modifiche solo da un punto di vista pratico, naturalmente, e prescindendo dal fatto che il sistema del codice è quello che è. Sì, vi è stato (e lo ricordava poco fa l'onorevole Arata) un progetto, il cosiddetto progetto Gullo, il quale era ottimo in quanto si orientava largamente verso quel procedimento sommario a cui indiscutibilmente risale il merito di avere accelerato i giudizi civili. Ma questo progetto non si volle utilizzare per ragioni che ormai fanno parte del passato e, rimasto il sistema del codice fascista, è quindi rimasto il deprecato giudice istruttore, cioè a dire il

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 MARZO 1950

maggiore relitto, nel campo giuridico, della ossessione statolatrica del fascismo.

Il fascismo credette di dover anche « penalizzare » il codice di procedura civile, di dover mortificare il principio dispositivo, che fu sempre a base del nostro diritto rituale civile ! Purtroppo non ci siamo potuti liberare di questo relitto.

Ma, dicevo, qui non si tratta — lo dico per i colleghi che vi si dichiararono testè o che si dichiareranno ancora, dopo di me, contrari alle riforme approntate dalla Commissione della nostra Camera — di criticare il sistema del codice, che è, ripeto, rimasto, ed è quello che è, ma di considerare se le riforme che tutti gli avvocati d'Italia ormai desiderano da tempo migliorano o meno le principali disposizioni, quelle che provocarono e provocano le maggiori proteste !

E allora guardiamo che cosa vi è di buono in queste norme approntate dalla Commissione. Io penso che la Commissione non poteva fare di meglio, una volta che i congressi sopra riferiti e la dottrina — come del resto poteva immutarsi, di punto in bianco, in sede di una rapida e provvisoria riforma ? — si pronunciarono per il mantenimento di quel sistema, anche in questa sede.

Verrà più tardi una riforma di tutto il codice, più riposata, ed ognuno, nella limitatezza delle sue forze (parlo almeno delle mie), cercherà di contribuire come meglio potrà. Ma oggi noi non possiamo deludere quella urgenza con cui gli avvocati d'Italia attendono le modifiche più urgenti, ripeto, delle più deplorate disposizioni.

Quindi io penso che, per il momento, noi dobbiamo accettare questo disegno di legge. Posti in questo dilemma, o conservare il codice deprecato o accettare le modifiche, come elaborate dalla Commissione, che, s'intende, sono lungi dal ritenere perfette, io, facendomi eco di quelli che sono i desideri degli avvocati d'Italia, dico che bisogna accettare le modifiche.

Per queste ragioni, dichiaro che voterò a favore del disegno di legge.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Paolucci. Ne ha facoltà.

PAOLUCCI. Voterò contro il disegno di legge in esame. Nessuno può censurare questo mio atteggiamento o tacciarmi di incoerenza, perchè in Commissione presentai un ordine del giorno che mirava puramente e semplicemente alla soppressione del vigente codice di procedura civile fascista (del malfamato codice di procedura civile fascista) e mirava

altresi al ritorno a quelle vecchie, poche ma buone e sagge norme del procedimento sommario opportunamente ritoccate ed aggiornate. Il mio ordine del giorno venne però respinto a grande maggioranza, ed io non me ne dolgo eccessivamente perchè sono convinto che presto o tardi, fatalmente, si avverterà la necessità di accogliere il voto che formulai.

Sta di fatto che il vigente codice di procedura civile (e i colleghi che esercitano la professione forense possono darmene atto) ha reso sommamente difficile nei suoi innumerevoli inconvenienti il funzionamento della giustizia civile. Può anzi dirsi addirittura che ha insabbiato la giustizia civile.

Presupposto indispensabile per superare lo stato di disagio in cui la giustizia stessa era stata posta dalla legislazione fascista, la condizione *sine qua non* per l'attuazione del nuovo codice era un congruo aumento degli organici dei magistrati e dei funzionari della cancelleria. Solo così si sarebbero create le condizioni nelle quali il giudice istruttore, validamente coadiuvato dal cancelliere e con l'assidua collaborazione degli avvocati avrebbe potuto studiare ed approfondire ogni controversia, diventare il vero *dominus litis* ed avrebbe potuto guidare rettamente e spedatamente la causa alla meta finale della decisione del collegio. Al contrario, è avvenuto nella pratica che gli organici sono rimasti quelli che erano, sia per quanto riguarda i magistrati sia per quanto riguarda i cancellieri, e così ogni giudice istruttore si è trovato gravato, oberato, addirittura subissato da un numero enorme di processi, senza avere la possibilità e nemmeno il tempo materiale per studiarli.

Ne deriva, come è facile dedurre, un'enorme disfunzione, un'incredibile disservizio che torna a tutto danno del funzionamento di un settore delicato qual'è quello dell'amministrazione della giustizia.

Questa riforma che siamo chiamati ad approvare (ma io spero a ripudiare) aggrava ulteriormente la situazione. Questo disegno di legge che ha provocato critiche, proteste, rampogne anche vivaci da parte di tutte le magistrature e di tutte le curie (se si eccettua qualche isolata voce che plaude, come quella del mio collega onorevole Geraci: *vox clamantis in deserto*), non ha eliminato nessuno degli inconvenienti creati dal codice di procedura civile fascista. I principali rilievi mossi alla proposta riforma concernono la forma della proposizione della domanda, l'istituto del reclamo avverso le ordinanze, quello dell'ap-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 MARZO 1950

pellabilità delle sentenze e la impossibilità di avere la pronta definizione di controversie mature fin dal loro nascere per la decisione.

Questi sono gli inconvenienti principali che si possono rilevare a prima vista nel disegno di legge in esame, ma molti altri ve ne sono, già segnalati dai colleghi che mi hanno preceduto e che non intendo star qui a ripetere. Dichiaro, dunque, di votare contro questo disegno di legge, perchè esso peggiora sensibilmente l'attuale situazione, aggrava ed acuisce il generale disagio ed il pressoché unanime malcontento, e contribuisce in misura notevole ad inaridire, ad ostacolare, ad insabbiare il funzionamento della giustizia civile.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Amatucci. Ne ha facoltà.

AMATUCCI. Il decreto recante modificazioni e aggiunte al codice di procedura vigente, anziché snellire la trattazione del processo civile, crea, con la introduzione di nuovi termini, di nuove scadenze, di nuovi gravami avverso le ordinanze istruttorie e avverso le sentenze non definite, una nuova selva di pasto procedurali, la quale, anziché militare a favore della celerità del processo (già tanto pregiudicata dalla deficienza del personale della magistratura) è causa di lungaggini e di lentezza.

Onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame, che ognuno di voi ha meditato e studiato, ha finito per togliere, in parte, al codice di procedura civile vigente quello che vi era di buono, mentre ha mantenuto ciò che la pratica ha dimostrato non essere idoneo, non essere conveniente o addirittura essere motivo di quelle lungaggini e di quella lentezza di cui poco fa dicevo.

Poiché non posso trattenermi a lungo e dettagliatamente sui vari istituti processuali che offrono soprattutto o in modo particolare il fianco a critiche e a osservazioni, mi limiterò a poche osservazioni.

Io sono del parere che, come disse un grande giurista, i codici di procedura sono i codici dei galantuomini; essi devono cioè essere un complesso di norme chiare, brevi e precise, tali da poter indicare a chiunque abbia una particolare preparazione tecnica la via per la tutela dei legittimi interessi e delle legittime aspettative. Nell'attuale disegno di legge noi non troviamo certo — né io lo pensavo o supponevo — la saggezza di quel grande uomo che aveva saputo condensare in sole 12 tavole il prodotto di tutta la sua elaborazione scientifica e giuridica: dalla com-

plexità dei rapporti sociali deriva una infinita complessità di norme giuridiche. Ma almeno queste norme fossero — come dicevo — chiare, precise!

I colleghi che mi hanno preceduto hanno, alcuni accennato, altri insistito sul grave difetto che attualmente si riscontra in ogni aula giudiziaria nell'applicazione del principio della «oralità».

Io mi auguravo che venisse soppressa, in questa elaborazione, quella oralità che il Mortara nel 1904 denunciava in questo Parlamento come superata, perché anche nei procedimenti penali (che sono orali per eccellenza) noi vediamo che vengono presentate memorie scritte, le quali entrano a far parte del fascicolo: e la discussione orale per lo più si svolge sulla base dei dati forniti da queste memorie.

Chiunque eserciti la professione forense, chiunque porti in sé la passione per questa professione ammaliatrice, sa quello che ogni giorno si verifica nelle aule di giustizia. Noi vediamo aule di udienza, in cui sono cinque, sei, sette, giudici istruttori, ognuno dei quali, essendo caricato di 10, 12, 15 processi civili, non può avere una conoscenza profonda di ogni processo. È facile immaginare quel che succede ogni giorno, mentre un avvocato discute una causa innanzi a un giudice istruttore e mette in linea una certa questione, a distanza di uno o due metri possono esservi altri due o tre avvocati che dal canto loro discutono altre cause, trasformandosi queste aule (che dovrebbero essere austere e severe) in una vera torre di Babele, ove regnano la confusione e la disattenzione. Chi ne scapita, naturalmente, è l'amministrazione della giustizia, che diviene poco serena.

Ora, onorevoli colleghi, io ho voluto esaminare il problema attentamente. Facevo parte, ve lo confesso candidamente, di quella commissione che doveva, insieme con i colleghi Rocchetti e altri, studiare l'elaborazione di questo nuovo disegno di legge. Ma quando dalla corte di appello di Napoli ci è giunta la voce del congresso giudiziario forense...

ROCCHETTI, Relatore. Il rappresentante della curia napoletana e altri venti rappresentanti hanno formulato il testo che ora stiamo discutendo.

AMATUCCI. Comunque non è questa mia una voce isolata, in quanto, per mia fortuna, autorevoli colleghi che mi hanno preceduto hanno portato qui le stesse lamentele e la denuncia degli stessi inconvenienti.

Ora, anche se vi è stato il consiglio di un rappresentante di curia, è evidente che co-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 MARZO 1950

stui non porta la voce di tutta l'Italia, ché chi votò quel famoso ordine del giorno nel quale si raccomandava una riforma che rispondesse ai criteri della celerità e della snellezza (propri del campo della procedura civile) non può convenire su questo testo: qui non vi è snellezza.

A prescindere da quanto ha dichiarato l'onorevole Capalozza circa le astuzie degli avvocati, è per certo vero che l'avvocato scaltro, esperto, può scegliersi il giudice istruttore che più gli piace facendo fissare la causa per una data udienza.

È anche vero che l'inconveniente che voi avete voluto evitare fissando l'udienza di comparizione non è eliminato, qualora il convenuto si faccia parte diligente, allorché l'attore ha fissato un termine superiore al minimo stabilito dalla legge, per ottenere la fissazione anticipata dell'udienza; in questo caso il cancelliere deve dare, mediante biglietto di cancelleria, la notificazione della nuova data di comparizione; per ciò non avete raggiunto quella certezza che volevate raggiungere.

Neppure avete dato forma chiara al pensiero che certamente animava il relatore e gli altri componenti la Commissione in merito alla impugnabilità delle decisioni interlocutorie. Avete temperato il principio dell'inappellabilità delle ordinanze del giudice istruttore con l'ammissione di un reclamo al collegio con effetto sospensivo; ma tale temperamento è poi reso inoperante, quando aggiungete che il giudice istruttore, nonostante il reclamo, quando lo ritenga necessario può ordinare l'esecuzione del suo provvedimento. Voi avete dimenticato che un giudice istruttore cosciente, scrupoloso, emette un'ordinanza istruttorie dopo avere studiato a fondo la causa: e pertanto, convinto del proprio giudizio, egli sarà portato a dare esecuzione a quella ordinanza: se più tardi il collegio la revocherà, voi avrete fatto perdere alle parti del tempo prezioso.

Dovrei soffermarmi su altri punti, ma vi accenno appena; credo infatti che l'onorevole relatore potrà dare — non solo a me ma anche agli altri colleghi che hanno espresso gli stessi miei dubbi — una risposta esauriente in merito al complesso problema delle conseguenze dell'appello di decisioni interlocutorie. Credo che non sarà in pratica evitato l'inconveniente di far cadere nel nulla, se il giudice di appello chiuderà il processo con una sentenza definitiva, tutto ciò che si è fatto nel frattempo dinanzi al giudice di primo grado. La riforma doveva eliminare quegli istituti che nella pratica si sono dimostrati inidonei.

Queste brevi considerazioni, più che rendermi perplesso e dubbioso, impongono alla mia coscienza una decisione e una convinzione decisamente avversa. Soggiungo che la riforma di un codice di procedura non può essere parziale. Riforme del genere, per la complessità dei rapporti sui quali incidono, devono essere il frutto di un'attenta scrupolosa meditazione da parte di uomini che, oltre a essere esperti nella tecnica del diritto, siano soprattutto profondi conoscitori degli inconvenienti cui i vari istituti che si vogliono riformare hanno dato luogo.

Per questi motivi dichiaro che voterò contro il disegno di legge.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gatto. Ne ha facoltà.

GATTO. Voterò contro questo disegno di legge, perché esso, a mio parere, non migliora, ma, anzi, forse peggiora la situazione.

Il problema non è di vedere se e come si può in qualche parte migliorare lo strumento processuale che ora abbiamo. Il problema è ben più grave: bisogna mutare addirittura lo strumento processuale. Lo strumento che abbiamo è — in sé e per sé — buono, ma non serve, non è adatto a noi; non è lo strumento che noi possiamo usare.

Quando uscì questo codice, nei giornali si disse che in trenta giorni si sarebbero fatte le cause. Ora un'affermazione di questo genere ci farebbe ridere: noi sappiamo che, dopo di essere iscritte a ruolo, le cause stanno fino a quattro anni ferme sui tavoli dei cancellieri. Questo avviene forse perché gli avvocati hanno messo cattiva volontà nell'applicare questo codice? Non è così: vi è stata tutta la possibile collaborazione e buona volontà da parte di giudici e di avvocati. È lo strumento che non va. E, se siamo convinti che lo strumento non va, allora bisogna decidersi.

Abbiamo sentito parlare del principio della oralità. Onorevole ministro, ella saprà che in qualche tribunale vi sono cinque giudici nella stessa stanza, che trattano cause diverse. Lì vi sono gli avvocati, le parti, lì hanno luogo tentativi di conciliazione; ebbene, quello non è il principio della oralità, ma è la fiera della giustizia. È una cosa che alle volte fa ribrezzo, bisogna dirlo sinceramente. Allora perché vogliamo insistere su questi principi quando tutti sappiamo che non abbiamo giudici, che abbiamo ancora l'organico del 1890? Abbiamo mai pensato a tutto il tempo che i giudici perdono per fare i verbali di rinvio con il codice vigente? Se facciamo i calcoli, vediamo che i giudici hanno speso un mese su dodici solo

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 MARZO 1950

a fare rinvii. Come fa poi il giudice a studiarci cinquanta cause (chè in qualche tribunale tante ogni giudice ne porta alla udienza) dopo aver lavorato tutto il giorno?

Bisogna dire che occorre cambiare strada. I processi non possono più andare avanti in questo modo. Dobbiamo dire che bisogna avere il coraggio di non pensare alle grandi cose. Se noi abbiamo benzina per fare andare avanti soltanto delle « Topolino » e non delle *Chrysler*, bisogna che ci contentiamo delle « Topolino ». E la « Topolino » potrebbe essere rappresentata da quel vecchio procedimento sommario che i pratici hanno sempre nel cuore, ed è quanto di meglio si possa avere in un paese dove mancano giudici, stanze, tavolini, macchine da scrivere; dove manca tutto, tranne la buona volontà.

Ma credete che il progetto in esame migliori la situazione? Io ne dubito. Secondo me, è proprio il criterio con cui sono state fatte le modifiche che è errato.

Si crede veramente di poter ovviare all'inconveniente per cui le cause restano ferme un anno e mezzo (e talvolta più) dopo di essere iscritte a ruolo, semplicemente perché la parte stessa fisserà la data di comparizione? Non è così. Le cause non sono restate sui tavoli dei cancellieri perché il presidente non abbia voluto fissare l'udienza, o perché le parti non abbiano voluto trattarla, ma per un'altra causa, che permarrà anche dopo le modifiche. La causa è la mancanza di giudici e la mancanza di tempo.

E allora, come possiamo pensare che basti fissare nella legge che l'udienza viene stabilita direttamente dalle parti per ovviare a questo grave inconveniente?

Vogliamo accennare brevemente anche al reclamo alle ordinanze. Abbiamo sempre detto che il processo è lungo. È vero che, processualmente, il reclamo alle ordinanze presenta dei vantaggi; ma, nel sistema con cui esso è stato congegnato, abbiamo noi la sensazione precisa di quanto potranno essere allungati i processi, usando le norme che le modifiche del codice di procedura stabiliscono in questa materia?

Io credo che attraverso i reclami alle ordinanze potremo allungare di molto il processo, perché tutti i termini che voi apporrete alla legge non serviranno a niente. Tutti sappiamo che la sentenza dovrebbe essere emessa dopo 20 giorni, e viene emessa anche dopo 4 mesi; sappiamo che le ordinanze dovrebbero essere emesse dopo 5 giorni e invece vengono emesse anche dopo 6 mesi! E non possiamo dare la colpa ad alcuno, non ai

giudici, non ai cancellieri, non agli avvocati: è la situazione che comporta questo deplorabile stato di cose. Ora, quand'anche mettessimo in vigore queste nuove modifiche, cosa faremmo? Faremmo indubbiamente fare un ottimo affare agli editori di codici, che venderebbero nuovamente il codice agli avvocati, ai giudici, ecc., ma sostanzialmente creeremo una quantità di questioni da risolvere, in relazione alla nuova legge, e quindi ulteriori remore, ulteriori incertezze per le parti. E si ripeterebbe la situazione che si ebbe quando andò in vigore il codice del 1942: certe autorità giudicarono le cause con il codice nuovo, e certe altre per mesi e mesi continuarono ad applicare il codice vecchio! Vale la pena, è serio fare questo, quando tutti abbiamo la convinzione, nessuno escluso, che, appena votata la legge, quando andremo fuori dall'aula, continueremo a dire che la procedura non va, e che il codice bisogna modificarlo? Ma vi è un pericolo: quando avremo votato queste modifiche, chi sa a quando avremo automaticamente rimandate quelle modifiche del codice che sono effettivamente necessarie per noi!

Io sinceramente credo che non sia questa la strada da percorrere per cercare di rialzare un poco il tono e la dignità della giustizia. Io credo più necessario ritornare a qualcosa di più modesto, ma attuabile: al vecchio procedimento sommario, con molte modifiche. Bisogna ritornare ad uno strumento, cioè, più agile, anche se teoricamente meno perfetto. In fondo siamo noi — i pratici, non i docenti — quelli che devono poi guidare, che devono adoperare questo strumento.

E noi pratici vorrei dire che nella grande maggioranza abbiamo fatto ormai una valutazione; questa: i concetti del codice del 1942 non vanno. È meglio tornare al procedimento sommario. Io penso sia inutile che facciamo dei bei castelli, delle costruzioni scientifiche perfette come il codice di procedura in vigore, quando poi non abbiamo i mezzi per farlo funzionare. Sarebbe come se possedessimo una bella *Chrysler*, ma non avessimo la benzina per farla andare avanti. Facciamo una « Topolino », torniamo alla « Topolino » del procedimento sommario: almeno un poco riusciremo a muoverci, perché ora la giustizia è completamente ferma o quasi, malgrado — ripeto — il sacrificio e la buona volontà dei giudici e degli avvocati.

Per queste ragioni ritengo sia da respingere il disegno di legge che ci è stato proposto.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 MARZO 1950

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Colitto. Ne ha facoltà.

COLITTO. Dichiaro di votare a favore del disegno di legge. Ho ascoltato con molta attenzione, come era mio dovere, tutti gli oratori i quali hanno dichiarato di votare contro, ma devo confessare che i loro pur tanto ben costruiti discorsi non sono riusciti a convincermi. La più parte dei loro rilievi riguardano infatti non il disegno di legge ma il codice in vigore. E i rilievi riguardanti il disegno di legge bisogna riconoscere che sono intrisi di enormi esagerazioni, perchè esso ha, in sostanza, realizzato i voti formulati dalla commissione dei rappresentanti dei consigli dell'ordine forense di Roma, nonché quelli inseriti nella mozione approvata al congresso nazionale giuridico forense di Napoli.

È vero — chi può negarlo? — che questo disegno di legge non risolve tutti i problemi che la pratica ha avuto, in molteplici incontri, occasione di sottolineare; ma è vero pure che ne risolve parecchi e per lo meno, onorevoli colleghi, elimina molti degli inconvenienti che sono stati rilevati e dal foro e dalla magistratura.

L'articolo 17 del nostro disegno di legge, sostanzialmente, ritiene non più applicabile il principio della oralità del processo, contro il quale tanti strali da ogni parte si sono appuntati. Sono eliminate con il disegno di legge tutte quelle preclusioni, contro cui tante volte noi avvocati abbiamo protestato. È stato introdotto lo *jus novorum* in appello, del quale si sentiva la necessità. È stato introdotto un controllo immediato del collegio sulla ordinanza dell'istruttore ed è stata disposta l'appellabilità di tutte le sentenze. Non può dirsi che il disegno di legge rappresenti la quintessenza della perfezione; ma neppure che esso non risolva alcun problema, nè elimini alcun inconveniente nè, tanto meno, aggravi la situazione precedente.

Per me il disegno di legge rappresenta un passo avanti verso quella perfezione del rito civile, che noi tutti auspichiamo.

Ora, sarebbe molto strano se, pur desiderando che una riforma vi sia, noi finissimo, votando contro, col mantenere lo *status quo ante*, sol perchè la riforma non è completa.

Approviamo, invece, per ora, il disegno di legge che ci è presentato, e prepariamoci a redigere altre norme, che giovino alle parti, alla classe forense, e, soprattutto, all'amministrazione della giustizia.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bianco. Ne ha facoltà.

BIANCO. Io non ripeterò le osservazioni, i rilievi, le critiche che la maggior parte dei colleghi che hanno parlato finora ha rivolto circa la portata e la efficienza delle modifiche e delle aggiunte che questo disegno di legge porta al codice di rito civile oggi vigente. Mi limiterò ad appoggiare il mio voto contrario a due considerazioni che mi vengono dettate dalla mia medesima pratica professionale. La prima è questa: il codice di procedura civile, che è rimasto in vigore nel nostro paese fino al 21 aprile 1942, nonostante le modificazioni e le innovazioni ad esso apportate dalla legge sul procedimento sommario del 1901 e dalla legge sul giudizio avanti le preture del 1922, per il progredire dei tempi e per l'aumentato numero degli affari giudiziari richiedeva senza dubbio una rielaborazione più profonda e più radicale; tuttavia non era ancora ridotto al punto da dover essere condannato a morte inopinatamente, come ebbe a osservare in una movimentata udienza, svoltasi dinanzi alla corte d'appello di Napoli nel novembre 1941, quel maestro di diritto e di pratica forense ch'è Vittorio Emanuele Orlando, il quale in quella occasione tenne ad affermare che il vecchio codice di procedura civile allora in vigore era vivo e vitale.

Ma il regime del tempo teneva a imprimere il suo sigillo e a lasciare la sua orma anche nel campo della procedura civile, e, nonostante le condizioni anormali del tempo di guerra, volle si procedesse, piuttosto affrettatamente (forse perchè presentiva la fine) alla rielaborazione *ex novo* di un codice di rito civile. Il fascismo poté così menar vanto di avere innovato anche in questo campo aggiungendo all'elenco delle opere del regime anche il nuovo codice di rito civile; però sta di fatto che quel codice non soltanto non riparò alle manchevolezze del vecchio, ma anzi le aggravò e ne aggiunse delle altre. Comunque, allo stato attuale delle cose, a mio modestissimo avviso, ritengo che piuttosto che parlare di aggiunte e di modifiche da operare su un codice di rito, che senza dubbio sarà stato opera di eminenti professori ma si è in pratica dimostrato inefficiente, meglio sarebbe operare potature ed innesti sul codice del 1865, che si può considerare antico quanto si vuole ma vecchio non ancora, secondo il parere, come or ora ho ricordato, espresso da Vittorio Emanuele Orlando.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 MARZO 1950

Una seconda considerazione è questa: nel congresso giuridico che si è tenuto a Firenze nel novembre 1947 — se non erro — quei congressisti formularono in ben 28 punti...

ROCCHETTI, *Relatore*. Sono appunto quelli!

BIANCO. ...i principi fondamentali che avrebbero dovuto presiedere alla riforma del codice di rito civile. Sta di fatto, onorevole relatore, che quando si è riunita la commissione nominata dal congresso giuridico forense di Napoli del 1949, fu precisamente il rappresentante del consiglio dell'ordine di Napoli a chiedere che si procedesse, nella formulazione dei suggerimenti da dare, alla sola stregua dei punti della mozione di Firenze. Dalla maggioranza della commissione si rispose che questo non si poteva fare.

ROCCHETTI, *Relatore*. No, si fece. Sono articolati in un opuscolo a stampa.

BIANCO. Anche io ho un opuscolo a stampa, e credo che sia identico al suo.

Sta di fatto che fra il consiglio dell'ordine di Napoli, al quale io mi onoro di aver appartenuto fino al 1945, e il consiglio presso la corte d'appello di Potenza, al quale oggi appartengo, nonché quelli di Perugia, di Venezia e di quasi tutti i tribunali del Veneto, i primi tre si dichiararono decisamente contrari a passare all'esame del decreto legislativo di cui oggi si chiede la ratifica; mentre i rappresentanti del consiglio dell'ordine di Venezia e quelli dei tribunali veneti dichiararono di astenersi, appunto perché la commissione aveva detto che ormai non si trattava più di formulare proposte in base alla mozione di Firenze, ma semplicemente di vedere che cosa si poteva fare in ordine al progetto del ministro della giustizia. Come testé ho ricordato, il rappresentante del consiglio dell'ordine di Napoli votò contro, votarono contro anche i rappresentanti di Potenza e di Perugia, e si astennero i rappresentanti di Venezia e dei tribunali veneti.

Comunque, vi è un fatto su cui tutti furono d'accordo, e sul quale credo anche noi siamo tutti d'accordo: prescindendo dall'esame se le modifiche che oggi si apportano al codice di rito siano o meno in qualche modo efficienti — questo lo hanno fatto altri colleghi meglio di me — è certo che tutti i componenti della commissione nominata dal congresso di Napoli dichiararono concordi che i lavori e le proposte della commissione stessa, informati a criteri contingenti, non potevano e non dovevano comunque pregiudicare il pensiero

della classe forense circa una definitiva riforma della procedura civile. Nella mozione, che ho tra le mani, è detto che, solo per evitare il pericolo che in attesa del meglio si dovesse rinunciare a quegli ipotetici vantaggi immediati che l'amico e collega Geraci si aspetta dal disegno di legge in esame, essi piegarono il collo e si prestarono a dare dei suggerimenti. Potrei aggiungere che anche quei pochi suggerimenti che furono dati non furono poi accolti. Ne voglio indicare uno solo, ch'è uno dei motivi che più han dato da pensare alla classe forense per ragioni non soltanto di carattere politico ma anche e soprattutto di ordine pratico, ed è quello relativo all'ampiezza illimitata dei poteri affidati al giudice istruttore. La commissione venuta fuori dal congresso di Napoli diceva: Incominciamo con lo stabilire che, se le parti, d'accordo, ritengono di venir rinviate al collegio, il giudice « deve » farlo; se sorge una questione incidentale di merito o altro, il giudice istruttore « deve » rinviare al collegio. Orbene: nel disegno di legge che ci si chiede di approvare non si tiene conto nemmeno di questa modestissima richiesta. Il disegno di legge, infatti, nell'articolo 16-bis continua a dire che il giudice istruttore « qualora ritenga che la causa sia matura, la rinvia al collegio », e in caso diverso continua ad istruirla anche contro la concorde contraria volontà delle parti. E lo stesso si dispone per gli altri casi.

Ma io nel merito non entro, anche perché non ne ho la competenza. Piuttosto, io vorrei così capovolgere il ragionamento della Commissione: ma non vi pare che, se noi approvassimo questo disegno di legge, tutto sarebbe insabbiato? Bisognerà aspettare degli anni per vedere quali potranno essere le ripercussioni, le conseguenze pratiche di questa riforma che facciamo oggi, e magari si dirà che il continuare e il peggiorare del funzionamento dell'amministrazione della giustizia dipende dal fatto che sono insufficienti i cancellieri, che sono insufficienti i magistrati. Qualcuno, magari, arriverà anche all'assurdo (come ho letto questa mattina su un giornale dei magistrati nell'articolo di un magistrato) di proporre — forse per meglio avvicinare la giustizia al popolo — di ridurre le preture a una per ogni provincia. Dunque, capovolgendo il ragionamento, io esprimo questa opinione: abbiamo aspettato cinque e più anni dopo la caduta del regime fascista (durante i quali avrebbero potuto farsi non una ma cento commissioni per una rielaborazione del codice di procedura ci-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 MARZO 1950

vile); abbiamo aspettato sino ad oggi: possiamo aspettare ancora. Non facciamo che per avere oggi l'uovo, che è per giunta piuttosto fradicio, ci precludiamo la possibilità di avere, in un domani più o meno prossimo, la gallina, vale a dire una ponderata, radicale e completa rielaborazione delle norme di rito civile. E al nostro voto contrario diamo il significato preciso di volere con esso sottolineare proprio la improrogabile necessità di giungere alla rielaborazione del codice di procedura civile del nostro paese.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giuseppe Bettiol. Ne ha facoltà.

BETTIOL GIUSEPPE. Ho ascoltato con particolare attenzione l'intervento dell'onorevole Gatto, e posso comprendere come egli preferisca «Topolino» alla *Chrysler*, ma temo che in sostanza egli finirà per adottare la carriola; voler combattere leggi e complessi legislativi solo perchè sono il frutto di studi di carattere scientifico professorale significa mettersi su una cattiva strada. Noi dobbiamo sottolineare la vitalità di molti principi del codice di procedura civile del 1940, proprio perchè esso è stato preparato ed elaborato per vari decenni da quella scuola di punta della procedura civile italiana che oggi ha il primato nel mondo (possiamo dire qui, senza sottintesi e senza reticenze, che se oggi v'è una scuola che ha il primato nel mondo questa è proprio la scuola del diritto processuale civile italiano, la quale ha superato di gran lunga la scuola del diritto processuale civile tedesca, che pure da quasi cinquant'anni dominava incontrastata il mondo). Ora, il codice del 1942 è stato, nella sua sostanza, il portato di questo progresso scientifico e tecnico, ed è bene che la prassi abbia a seguire la dottrina e non viceversa, come qualche oratore ha invece accennato in questo dibattito (io penso che questa osservazione debba considerarsi come assolutamente priva di fondamento).

Si dice poi che mancano in questo momento le possibilità, gli organi per attuare il codice di procedura civile del 1942; ma se fosse così, potremmo noi dire: non ne facciamo niente, solo perchè le nostre possibilità sono limitate? Noi abbiamo, ad esempio, dinnanzi a noi tutto il problema della riforma carceraria: anche qui noi comprendiamo che le possibilità nostre sono limitate: ma possiamo noi solo per questo rinunciare ad affrontare la questione? Se non sarà oggi, domani potremo fare qualcosa di buono, mentre se ci chiuderemo in una torre, d'avorio o di qual-

siasi altro materiale, non realizzeremo mai alcunchè di buono.

È per questo, dunque, che io non posso condividere quanto è stato detto da qualche collega; che io non posso dimenticare come siano state presentate istanze concrete da parte degli ordini forensi e come siano state precisamente queste istanze a suggerire molti di quegli emendamenti che sono stati approvati dalla Commissione di giustizia.

E qui io, quale presidente di tale Commissione, debbo elogiare seriamente quei colleghi che hanno nel suo seno lavorato con competenza e passione per la soluzione di questo problema, e fra di essi in particolare citerò l'illustre collega onorevole Calamandrei nonché il collega onorevole Rocchetti, il quale ha steso al riguardo una mirabile relazione. Questo lavoro è stato compiuto, onorevoli colleghi, non solo ispirandosi a principi manualistici, ma accogliendo appunto molte istanze espresse dagli ordini forensi in tanti congressi in questi ultimi tempi.

Io credo quindi che faremo un'opera buona a dare il nostro voto a questa legge, anche se riconosco che parecchi aspetti di essa meriterebbero ancora qualche meditazione.

ARATA. Provi ad andare in udienza e vedrà quello che succederà.

BETTIOL GIUSEPPE. Da due anni d'altronde noi abbiamo dinanzi al nostro esame questo disegno di legge: se in due anni il Parlamento italiano non riuscisse a dare la concreta dimostrazione di esser capace di fare in effetti un qualche cosa, io credo che la fiducia e la stima che il popolo italiano ha verso il Parlamento stesso potrebbe cominciare a venire gradatamente meno.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tonengo. Ne ha facoltà.

TONENGO. Parlo su questo ch'è un problema relativo alle cause civili, avendone una certa esperienza quale contadino autentico. Io so che un contadino, quando riceve dall'avvocato l'invito a presentarsi al suo studio, anche se ha ragione ha finito di vivere (*Si ride*). Voi ridete, onorevoli colleghi, ma non avete l'esperienza che ho io e che hanno migliaia di contadini.

Onorevole Piccioni, ella sa certo che fin ora le cause civili non sono andate mai incontro alle esigenze del popolo. Vi è un vecchio proverbio che dice: meglio un topo in bocca a un gatto che trovarsi nelle mani di un avvocato (*Si ride*), perchè nel primo caso vi è la possibilità di fuggire, mentre dalle mani di certi avvocati non si fugge mai: essi finiranno

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 MARZO 1950

immancabilmente col ridurre in tristi condizioni la situazione economica di quei poveri contadini che cercano giustizia (finchè il contadino ha un pezzo di terra, certi avvocati speculano sulla causa civile sì che questa potrebbe durare così anche cento anni senza mai risolversi).

Questa è la verità che tutti ben conoscete. Onorevole Giuseppe Bettiol, io mi stupisco di come ella, che pur si batte per il popolo, abbia potuto fare certi ragionamenti.

BETTIOL GIUSEPPE. Ella non ha compreso la portata delle mie parole.

TONENGO. Io ho assistito alla vicenda di 24 contadini che si sono letteralmente rovinati in una causa civile: gli avvocati hanno mandato le cose per le lunghe fino a ridurli all'estremo delle loro possibilità. È giustizia questa? Evidentemente su questa terra non vi è giustizia: forse l'avremo solo all'altro mondo. Anche in questo dibattito ho toccato con mano una volta di più che gli uomini non sanno rendere giustizia. Di conseguenza, voterò contro il disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Palazzolo. Ne ha facoltà.

PALAZZOLO. Voterò contro, in quanto il tono generale di questo dibattito mi dà la sensazione che non una norma o alcune norme particolari siano da riformare, ma tutto il sistema del codice sia sbagliato. Di conseguenza voi non avete fatto opera utile se, oltre a modificare questo o quell'articolo nella sua lettera o anche nel suo contenuto sostanziale, non modificherete quello che è lo spirito del codice di procedura.

Le modifiche in esame lasciano sostanzialmente le cose al punto di prima. Per qualche istituto è addirittura peggiorata la situazione: per esempio nell'aver ammesso una sorta di appello con effetti sospensivi contro le ordinanze del giudice istruttore. Basterebbe ciò per condannare tutta la serie di modifiche che noi siamo chiamati ad approvare. Le cause vanno già a rilento; figuriamoci cosa succederà quando l'avvocato potrà appellarsi al collegio contro tutte le ordinanze del giudice istruttore! Stiamo evidentemente ritornando a quel gravissimo inconveniente che si lamentava già con il vecchio codice di procedura, che ammetteva l'appello contro le sentenze interlocutorie.

Onorevoli colleghi, non era questa la riforma da fare. Io sarei del parere già espresso da alcuni colleghi che hanno auspicato un ritorno al procedimento del 1901. Questo sarebbe stato un provvedimento da prendere

ai fini del miglior funzionamento dell'amministrazione della giustizia!

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mannironi. Ne ha facoltà.

MANNIRONI. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione su questo disegno di legge. Potrà sembrare strano che un avvocato assuma un atteggiamento di perplessità di fronte a una legge che lo interessa tanto da vicino: desidero perciò rapidamente spiegare le ragioni di questa mia astensione.

Io sarei portato a votare contro la legge, perchè sono contrario al sistema cui essa è informata. Anch'io sono per un ritorno, se non puro e semplice almeno con lievi varianti, alla vecchia legge sul procedimento sommario. Le modifiche apportate al codice di procedura civile da questa legge non mutano il sistema cui detto codice si ispira: il mio atteggiamento verso le modifiche è perciò atteggiamento di opposizione, appunto perchè tale è il mio atteggiamento verso il codice nel suo complesso. Sarebbe quindi auspicabile che, di fronte a una situazione di questo genere, si pensasse ad apportare al codice di procedura civile non alcune modifiche a questo o a quell'articolo, ma una riforma radicale e organica. Io spero anzi che il ministro di grazia e giustizia voglia tener conto delle aspirazioni manifestate da varie parti, e dalla grande maggioranza degli appartenenti alle classi forensi, e farsi egli stesso promotore di un nuovo progetto. Non mi sento in coscienza di approvare questo disegno di legge, anche perchè mi rendo conto che le modifiche in esso contenute non fanno da un canto che stabilizzarci su questa situazione così rabberciata; ritarderemmo quindi, praticamente, la riforma radicale e organica che tutti desideriamo.

Per questi motivi, sarei portato a votare — come dicevo — contro il disegno di legge,...

TONENGO. Non abbia paura di farlo, allora! (*Si ride*).

MANNIRONI. ...senonchè non ho il coraggio, o meglio l'audacia temeraria che ha avuto il collega Tonengo nel lanciarsi contro questo disegno di legge del quale non pare tuttavia ch'egli abbia ben compreso la portata. Pur mantenendo perciò questo mio dissenso per le ragioni cui ho brevemente accennato, non posso d'altra parte non tener conto del fatto che noi non abbiamo la certezza, la sicurezza di quando la auspicata riforma organica e radicale possa essere attuata. Mi rendo conto che il codice, così com'è attual-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 MARZO 1950

mente, presenta talune lacune, difficoltà e assurdità tanto gravi che meritavano e meritano di essere corrette in ogni caso e al più presto. E debbo riconoscere che in questo disegno di legge molti degli inconvenienti, che da parte della classe forense e dei magistrati sono stati lamentati, vengono corretti. Quindi sono nella condizione di chi si trova di fronte al male minore.

Poichè, d'altro canto, per una questione di principio e di coerenza, non intendo — ripeto — dare il mio voto favorevole neanche a questa legge che è parte di quella generale (i cui criteri informativi non ho mai approvato) anche se di essa attenua qualche difetto, do alla mia astensione il valore e il significato di un invito al Governo per una sollecita organica riforma di tutto il codice di procedura civile.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Spoleti. Ne ha facoltà.

SPOLETI. Ho seguito con molta attenzione, onorevoli colleghi, la discussione (anche se, in verità, non posso in essa portare un'esperienza personale) per rendermi conto del voto che ho da dare.

Se ho inteso bene, si dice: non è una riforma perfetta quella che offre il disegno di legge in discussione (anzi, qualcuno dice ch'essa è da respingere integralmente) perchè il difetto è nella struttura di tutto il codice di procedura civile, il quale andrebbe riformato interamente. L'obiezione porterebbe alla conseguenza che il votare oggi questa cosa malfatta ritarderebbe la possibilità di una riforma più completa e organica: non mi pare tuttavia che una tale obiezione sia esatta.

D'altra parte si dice anche che le modificazioni introdotte non rispondono a tutte le esigenze della pratica processuale civile. Onorevoli colleghi, io credo che occorra fare un passo alla volta e che, se per ora — secondo il paragone fatto da altri colleghi — non è possibile viaggiare in *Chrysler*, ciò non sia una buona ragione per rifiutare intanto la «Topolino» e per continuare ad andare a piedi. Qualcosa di buono, indubbiamente, nella legge in esame vi è: prendiamolo, per ora, senza che ciò debba significare rinuncia ad ulteriori anche profondi perfezionamenti del rito civile.

Per le ragioni che ho detto, io penso dunque che si possa votare a favore del disegno di legge, per quanto di buono esso contiene.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Facchin. Ne ha facoltà.

FACCHIN. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anch'io voterò contro questo disegno di legge. Tuttavia, il mio voto contrario non si fonda sulle ragioni e sui motivi che sono stati espressi da altri colleghi quali l'onorevole Gatto. Piuttosto, le mie ragioni attengono ai motivi che sono stati espressi dall'onorevole Capalozza, perchè io non sono contrario al sistema vigente del codice di procedura.

L'esperienza di quest'ultimo mezzo secolo aveva dimostrato che il codice di procedura del 1865 e la legge del 1901 di riforma del procedimento sommario non rispondevano più alle esigenze moderne della giustizia, che richiedono semplicità e speditezza. Di qui siamo pervenuti alla riforma del 1942, che ci ha dato l'attuale codice di procedura. L'onorevole Bettiol, a proposito del codice del 1942, ha detto che si informa, nella sua struttura e nei principi seguiti, agli orientamenti della scuola moderna del processo civile accolti da quasi tutte le legislazioni vigenti, ed io sono senz'altro d'accordo con lui nell'accettare la struttura e i principi attuati dal codice del 1942.

Ma oggi, in sede di discussione delle modifiche proposte dal decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, al codice di procedura del 1942, intese a migliorarlo, è stato sollevato da alcuni colleghi un altro problema; cioè, anzichè discutere sulle modifiche proposte, si parla addirittura della possibilità di un ritorno alla procedura sommaria, di un ritorno alla legge 31 marzo 1901, n. 107.

Ora, onorevoli colleghi, io credo che noi non possiamo ritornare indietro, non possiamo riportarci ad un sistema processuale sorpassato; non possiamo ritornare a quei principi che la esperienza di questo mezzo secolo ha dimostrato superati. Tutte le legislazioni moderne sul rito attengono più al principio dell'oralità che a quello scritto, e il codice vigente ha equamente temperato le due esigenze, accogliendo il principio della oralità e della immediatezza del giudice fin dove era possibile, senza d'altra parte trascurare la tradizione della scuola giuridica italiana sul processo scritto.

Scostarci da questi principi e dall'attuale struttura significherebbe riportare il processo nel campo dell'astrazione allontanando il giudice dai soggetti del rapporto processuale. Dobbiamo, piuttosto, vedere se possiamo apportare dei miglioramenti, se le modifiche proposte adempiano allo scopo di rendere ancora più spedito il processo, consentendo alle parti di arrivare al più presto possibile alla sentenza che ponga fine alla lite.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 MARZO 1950

Questo è il punto della questione, ed io penso, onorevoli colleghi, che le modifiche che sono state apportate dalla Commissione al decreto legislativo predisposto dal Governo anziché migliorare, peggiorino la situazione. Se noi ci accingiamo ad esaminare anche i motivi e le ragioni di alcune modifiche apportate, restiamo perplessi di fronte alle ragioni stesse che hanno mosso la Commissione. Io non elencherò, per non ripetere quanto è già stato detto da altri, quei difetti che sono stati rilevati dai colleghi che mi hanno preceduto; ma accennerò semplicemente a tre punti. V'è, per esempio, questo, che si può forse chiamare un neo di queste modifiche: il tempo del rilascio della procura. Si dice che l'attore, o meglio l'avvocato, può proporre la citazione, può chiamare in causa una persona anche senza essere munito della procura, contestuale all'atto di citazione, o senza mandato notarile anteriore, purché questa procura egli possa avere prima dell'iscrizione della causa a ruolo.

Ora, onorevoli colleghi, siamo seri! E se, per caso, questo mandatario senza mandato, questo avvocato non potesse ottenere, dopo che ha notificato la citazione, la procura dalla persona a nome e per conto della quale ha fatto la citazione, il convenuto che si costituisce in giudizio da chi potrebbe ripetere le spese alle quali ha dato luogo quell'avvocato? Allora dovremmo promuovere una causa contro l'avvocato e contro il presunto cliente per accertare e stabilire se in effetti quell'avvocato era, o non, munito di procura. Questa, onorevoli colleghi, a mio modesto avviso, non è una proposta seria, perché non si può mettere la parte convenuta nella necessità di andare a ricercare se vi sia la responsabilità della persona per conto della quale il legale ha fatto la citazione, oppure se la responsabilità sia del legale.

V'è anche un altro punto che non ha alcuna giustificazione plausibile, ed è quello relativo alla modifica dell'udienza di comparizione. Secondo la modifica proposta il convenuto viene bensì invitato a comparire ad una udienza fissa, però davanti a quel giudice istruttore che sarà designato «a norma dell'articolo successivo». È un sistema complicato, che implica attività superflue, inutili, che non giovano al giudice né all'avvocato, e meno allo scopo ultimo del processo che è quello di rendere giustizia.

Perché ci dobbiamo discostare dall'odierno sistema? Col sistema proposto dall'attuale disegno di legge, in definitiva, dopo che si è notificata la citazione, si dovrebbe

fare il galoppino, correre in tribunale, correre in cancelleria per far designare il giudice, per iscrivere la causa a ruolo, ecc. Il convenuto dovrebbe, a sua volta, fare ricerche in cancelleria per vedere qual'è il giudice che è stato designato, ecc. È un sistema, ripeto, complicato. Lasciamo l'attuale sistema che è così semplice. Si cita a comparire dinanzi al tribunale entro un termine stabilito. Quando il giudice istruttore fissa l'udienza, la cancelleria manda un avviso agli avvocati i quali si presentano, non come commessi costretti a correre a destra e a sinistra per sapere qual'è il giudice e quando è l'udienza, ma si presentano a quell'udienza che è stata fissata. Questa è la funzione dell'avvocato, e non quella del galoppino.

Ora, anche a giustificazione di questa modifica, in Commissione si è semplicemente detto che era opportuno che l'udienza fosse subito indicata nell'atto di citazione perché, siccome le cause non vengono sollecitamente trattate data la deficienza di giudici, l'avvocato potesse almeno giustificarsi di fronte al cliente dicendo che egli ha compiuto tutto il suo dovere, e che se la causa non va avanti non è colpa sua, ma del giudice.

Questo non è un argomento serio. Non vi è alcuna ragione per modificare: le modifiche proposte non farebbero che peggiorare il sistema attuale.

Vorrei fare un'ultima osservazione nei riguardi del reclamo contro le ordinanze. Questa, in effetti, è forse la più grave modifica che viene apportata; ed è quella che, più di ogni altra, complica il processo.

Quando io penso alla possibilità del reclamo immediato al collegio contro le ordinanze del giudice istruttore, ricordo un fatto sintomatico occorso col sistema degli incidenti, secondo la vecchia procedura.

Un collega, più anziano di me, stava facendosi costruire una casa; a un certo momento fece un patto con il cliente che gli aveva affidato una causa e secondo il quale il cliente gli corrispondeva un determinato onorario fino alla sentenza definitiva, esclusi gli incidenti. Senonché, esaurita la somma, e non essendo riuscito a completare la casa, quell'avvocato, senza violare la lettera del patto concluso, sollevò in sede di escussione di prove incidenti sopra incidenti, che tutti sfociavano in altrettante sentenze suscettibili di appello e di ricorso per cassazione, integrando così l'onorario che gli consentì di completare la casa a spese del cliente.

Ora, riduciamo il processo a termini lineari, semplici eliminando ogni litigiosità.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 MARZO 1950

Perché, ad esempio, quando si va davanti al giudice istruttore, la domanda non deve essere immutata dopo la prima udienza? Perché si deve poterla modificare anche in udienze successive? Ma noi, in tal modo, a un processo ne aggiungiamo un altro. Questa è una giustizia a catena, che non finisce più.

Io affermo che la giustizia ha bisogno di semplicità. Il nostro popolo ha bisogno di sentire che effettivamente, andando innanzi al tribunale, la giustizia gli viene resa senza complicazioni. Questo è il principio che noi dobbiamo attuare. Invece, le modifiche apportate non fanno che complicare il sistema vigente.

Per questi motivi voterò contro il disegno di legge.

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto.

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Avverto il bisogno, a questo punto, di fare una breve e doverosa dichiarazione: prima di tutto per il dovuto omaggio a una linea di continuità d'azione del guardasigilli e per rispetto all'impostazione del compianto mio predecessore; secondariamente, perché non vorrei che il mio silenzio fosse interpretato come un'evasione di fronte ad una precisa responsabilità.

Io voglio dire (e mi hanno sollecitato a parlare soprattutto i numerosi interventi in senso contrario, cioè contro l'approvazione del disegno di legge) che, secondo la mia opinione, sarebbe opportuno che il disegno di legge fosse votato ed approvato dalla Camera. E ciò per una ragione di carattere oggettivo, anzitutto, che mi pare sia stata chiaramente rilevata dagli interventi degli onorevoli Geraci, Colitto e Bettiol. Perché, anche se sono, in qualche parte, valide le molteplici censure che vengono elevate contro il sistema del codice di procedura civile del 1942, mi pare che non vi sia dubbio che lo sforzo di lavoro compiuto dalla Commissione sia stato indirizzato ad attenuare i difetti riscontrati nell'applicazione dello stesso codice.

Io ritengo che sia preferibile, specialmente in questa materia, anziché appigliarsi al perseguimento della perfezione, attenersi invece, da politici pratici, all'attuazione di quelle riforme che possono modificare o attenuare certi difetti.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Non voglio entrare nel dettaglio, anche per eventualmente contrastare alcune osservazioni che, in un senso o in un altro, sono state fatte dagli onorevoli colleghi che sono intervenuti nel dibattito. Ma mi sia consentito dire che questa materia, più che argomento di discussione parlamentare, mi sembra tipicamente oggetto di delega legislativa, perché richiede una specifica competenza che naturalmente non tutti gli onorevoli colleghi (che, pure, hanno tanta competenza in tante altre materie) possono avere, se si eccettui, forse, l'amico onorevole Tonengo, il quale ha creduto di intervenire, non proprio come competente specifico in materia di procedura civile, ma soltanto per dare sfogo a quel risentimento vecchio che i ceti agricoli, specialmente contadini, hanno verso gli avvocati e non verso la giustizia. Basta rifarsi a qualche pagina del Manzoni per comprendere a quando risalga e come si manifesti tale risentimento.

Ora se, come è certo, questa è materia che non può non essere riservata alla delega legislativa, mi pare che le discussioni tecniche specifiche che si possono fare sulle singole disposizioni siano interessanti per chi specificamente se ne occupa, ma che non possano esaurire il tema di fronte alla totalità dell'Assemblea, così come è composta, né presumere di essere definitivamente conclusi.

Ma questa delega, in certo modo, l'Assemblea l'ha data, sia pure in una forma impropria, alla Commissione, che ha lavorato con molto impeto, con molto zelo, con molta intelligenza, e che è venuta, come sintesi del proprio lavoro, a proporre qui questi articoli, anche in modificazione di quelli approvati dal Senato.

Ritornando, poi, alle considerazioni che di una modificazione del codice di procedura civile, in certe sue parti, si è sentita la necessità fin dal 1948 (se ne fece iniziatore il compianto guardasigilli, onorevole Grassi); che il progetto relativo è passato attraverso un primo vaglio e l'approvazione del Senato; che, venuto alla Camera, è stato sottoposto per la durata di un anno all'esame dell'Assemblea e della Commissione, dovremmo constatare che tutto questo lavoro fatto in un periodo di due anni sarebbe ridotto a nulla. E ciò, mi pare, sarebbe cosa da preoccupare perché certo, in tal modo, non si contribuisce a elevare il prestigio del Parlamento.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 MARZO 1950

Con ciò io non intendo dire che non vi sia per ciascuno di voi, onorevoli colleghi, libertà piena di votare contro; ma voglio soltanto sottolineare che se, dopo due anni di elaborazione, di studi, di discussioni e di dibattiti, non si conclude con una approvazione, ma con l'eventuale e definitivo rigetto di tutto il provvedimento, per andare incontro alla futura, totale e necessariamente lontana riforma del codice di procedura civile, ciò può costituire politicamente un atto non opportuno né conveniente.

D'altra parte, se delle osservazioni fatte si può in qualche modo fare tesoro, avremo ancora il tempo di valercene non in questa sede, nella quale è ormai preclusa ogni possibilità di tal genere, ma al Senato, dove potranno essere utilizzati taluni suggerimenti più perspicui fatti attraverso le dichiarazioni di voto.

Dico di più (o ho frainteso io, o hanno frainteso i colleghi che sono intervenuti): mi pare che il provvedimento che stiamo per votare non esaurisca il problema della riforma del codice di procedura civile, a parte il fatto che questo è problema che non si esaurisce mai, perché le scuole, le tesi e le controtesi, l'elaborazione dei principi e i suggerimenti della pratica sono sempre vivi e operanti, anche politicamente e parlamentariamente. Ma anche come impegno di Governo, se il Parlamento lo richiederà, potrò dichiarare che nulla vieta di mettere allo studio una riforma più completa e radicale del codice di procedura civile.

Tuttavia, in questo frattempo, non si può abbandonare, in attesa del perfetto o del meglio, ciò che praticamente vostri illustri ed autorevoli rappresentanti hanno creduto di fare, per migliorare le condizioni della procedura civile.

Per queste considerazioni, onorevoli colleghi, io non posso fare altro che esprimere il desiderio che il disegno di legge sia approvato.

ROCCHETTI, *Relatore*. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCHETTI, *Relatore*, Signor Presidente, onorevoli colleghi, come è noto, il codice di procedura civile del 1940, pur essendo stato compilato sotto l'alta direttiva di insigni maestri del diritto, che avevano utilizzato nel redigerlo i risultati di un cinquantennio di studi della gloriosa scuola processualistica italiana, determinò un grave scontento alla sua applicazione presso la classe forense ed aggravò le già rilevanti difficoltà del lavoro giudiziario. È

inutile ricercare qui se quello scontento fosse legittimo e se le difficoltà fossero da attribuire, più che a sostanziali difetti del codice, alla inopportunità del momento prescelto per la sua entrata in vigore ed alla deficienza dei mezzi, soprattutto a quella numerica dei giudici, necessari per applicarlo con successo.

Certo si è che queste cause di disagio, subito avvertite, crebbero anziché diminuire nel tempo; sicché ovvia apparve a tutti la necessità di modificare e di rendere più funzionale la nuova legge, a distanza di solo qualche anno dalla sua entrata in vigore. Il desiderio di una rapida revisione si accentuò subito dopo la fine della guerra, allorché contro il codice si appuntarono anche critiche, in verità, più che infondate, insulse, di natura politica; sì che fin dal 1945 fu costituita una commissione ministeriale, la quale nel giugno 1946 presentò al guardasigilli un progetto di riforma (progetto Curcio). Tale progetto, non ritenuto soddisfacente, fu seguito da altro, elaborato ad iniziativa del ministro Gullo e presentato come disegno di legge all'Assemblea Costituente nella seduta del 27 febbraio 1947. Neppure questo progetto soddisfece l'aspettativa, specie perché fu ritenuto eccessivo per una semplice revisione e inadeguato per una sostanziale riforma della legge vigente.

Si avvertì allora la necessità, per lo meno, di accantonare ogni idea di imbastire una riforma integrale con nuovi principi direttivi e di preparare, invece, una legge che ritocasse, nei punti più investiti dalla critica e meno felici, il codice vigente.

Con tali presupposti si pervenne, su iniziativa del compianto ministro Grassi, che tanto lavoro vi dedicò, al decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, di 47 articoli che, sotto forma di novella, introduceva nel codice numerosi ritocchi, pur senza sovvertirne i massimi principi informativi, e ciò anche in conformità dei voti espressi dalle curie nel congresso forense tenuto a Firenze il 7 novembre 1947. Ai sensi dell'articolo 6 del decreto 16 marzo 1946, n. 98, quel decreto doveva essere sottoposto a ratifica, e poiché per la sua importanza e per le critiche che al suo apparire ebbe anch'esso a suscitare, sembrò opportuno su di esso un meditato giudizio del Parlamento, il ministro Grassi lo sottopose alla ratifica a parte e non nel coacervo dei provvedimenti esibiti insieme, per una ratifica complessiva.

Il decreto fu presentato al Senato e, ad opera della Commissione competente, con procedura di rinvio analoga a quella da noi

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 MARZO 1950

seguita, fu ampiamente modificato per tener conto dei voti frattanto espressi da insigni rappresentanti della cattedra e del foro. Il nuovo testo del decreto di ratifica fu approvato dal Senato il 15 marzo 1949 e non mancarono anche contro di esso altri rilievi e vivaci commenti.

Nel frattempo, però, nuovi elementi erano venuti ad orientare il giudizio sulla riforma, e cioè la relazione dell'Associazione italiana degli studiosi del processo civile alle cui riunioni intervenne, con i professori Redenti, Carnelutti e Calamandrei, la maggior parte dei nostri docenti di diritto processuale, nonché la mozione del congresso forense tenuto a Napoli il 23 aprile 1949. Tale congresso dette mandato ad una commissione nazionale composta da venti avvocati di esprimere in forma articolata le proposte di modifica al decreto 5 maggio 1948, per sottoporle alla Commissione di giustizia della Camera dei deputati, che frattanto aveva iniziato i suoi lavori.

La commissione, sotto la presidenza dell'avvocato Maino, del foro di Milano, si riunì in Roma nei giorni 17 e 18 maggio dello scorso anno e sollecitò l'intervento ai suoi lavori di due deputati membri della Commissione di giustizia, e cioè del professor Calamandrei e dell'esponente già nominato relatore. A conclusione dei lavori fu redatta una memoria, poi distribuita a stampa, nella quale, dopo una relazione, venivano formulate, in forma di articoli di legge, le proposte del congresso di Napoli, concretate e coordinate.

La Commissione di giustizia rielaborò il testo del decreto, così come pervenuto dal Senato, introducendovi le modifiche proposte come sopra dalla detta commissione nazionale forense, e ciò fece sotto l'alta guida del professor Calamandrei, che molto collaborò alla redazione del testo e alla formulazione tecnica delle norme, pur nel massimo rispetto delle decisioni degli organi forensi che si era deliberato, in via di massima, di accettare. Ho creduto di premettere questa lunga esposizione dei lavori che hanno condotto al nuovo testo, sottoposto oggi all'approvazione della Camera, per sottolineare come esso non sia l'espressione soltanto del pensiero della Commissione di giustizia, ma sia la finale e conclusiva elaborazione dei voti espressi dagli avvocati d'Italia, pervenuti a conclusioni non sostanzialmente difformi da quelle formulate dai docenti di diritto processuale nella ricordata relazione dell'Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile.

Possiamo dunque dire che pratici e teorici concordano, in via di massima, sulla nuova ed ultima formulazione della legge processuale, intorno alla quale non credo sia mio compito soffermarmi ora, per esaminare in dettaglio le norme dei suoi principî informativi.

Di esse, specie per quanto attiene alle innovazioni rispetto al testo del Senato, ho già detto nella mia relazione scritta. Mi limiterò perciò qui soltanto a commentare due punti del nuovo testo che, per le maggiori divergenze con la formulazione anteriore, rappresentano veramente una nuova soluzione di problemi che interessano due importanti fasi del processo. Mi riferisco alla disciplina dei provvedimenti istruttori che, interferendo con quella della forma dei provvedimenti del giudice e, in rapporto di connessione diretta, con l'appellabilità di quei provvedimenti, costituisce un complesso unitario di norme che danno un carattere di originalità e di organicità alle soluzioni adottate.

Il provvedimento istruttorio è emesso dal giudice istruttore con ordinanza revocabile, ma può essere anche da lui deferito direttamente al collegio, ove egli non creda di procedere alla sua adozione.

Se l'ordinanza è emessa dall'istruttore, può essere impugnata al collegio che, in entrambi i casi, procede all'esame del solo punto istruttorio controverso ed emette ordinanza revocabile. In tal modo, pur essendosi accolto il voto da più parti espresso, e specialmente dalle curie, su un migliore e più ponderato esame dei provvedimenti istruttori, non si è leso il codice in alcuno dei suoi principî vitali, potendo anzi dirsi che questa migliore connessione adottata tra giudice istruttore e collegio nell'adozione dei provvedimenti istruttori soddisfa ancor meglio del criterio della immediatezza cui il codice si ispira. E ciò, si badi, è ottenuto col minor dispendio di attività processuale e senza strepito di giudizi, ma con il procedimento semplice e rapido della pronunzia in camera di consiglio.

Sulla forma dei provvedimenti del giudice va osservato come il nuovo testo abbia con semplicità risolto le difficoltà presentate dal testo originario, sia pure nella formulazione elaborata dal Senato. Il collegio, secondo la formula del decreto, emetteva sentenza ogni qualvolta decidesse questioni pregiudiziali o di merito, anche se congiuntamente adottasse provvedimenti istruttori. Relativamente a tali sentenze miste di merito e di prova era ammesso l'appello solo per la parte concernente il

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 MARZO 1950

merito, con la difficoltà conseguente di dover discernere i due provvedimenti necessariamente interferenti fra loro. Nè poteva soddisfare la soluzione del Senato, che faceva ricorso alla distinzione dei capi di sentenza, nozione quanto mai oscura ed ambigua.

Su questo punto si è perciò tornati al principio del codice, della sentenza congiunta all'ordinanza, se con la decisione di una parte della lite si debbano adottare per altre parti provvedimenti di istruzione, e con la facile discriminazione dell'oggetto dell'appello, che può investire unicamente la sentenza e giammai l'ordinanza.

In tal modo, col mantenimento della distinzione attuale dei provvedimenti separati (sentenza più ordinanza) e con l'appellabilità di tutte le sentenze, si è rimediato con semplicità alla duplice difficoltà di evitare l'appello contro provvedimenti di natura istruttoria, ma di concederlo senza dilazione contro quelli di natura sostanziale, per la cui revisione può essere dannoso attendere lo svolgimento dell'intera lite.

Le soluzioni adottate intorno a questa, che è la parte centrale del processo, mi sembrano soddisfacenti, sì che non mi è facile comprendere le critiche numerose e discordi che si sono espresse intorno al disegno di legge. Insisto nel ritenere che esse sono soprattutto discordi, perchè, mentre da alcuni si avversa la riforma come troppo poco innovatrice del codice vigente, da altri, anche se in minor numero, si è manifestata opinione contraria, ritenendosi che essa intacchi troppo, e senza necessità, l'ordinamento in vigore.

Nè i contrasti si limitano a questi pareri divergenti giacchè va anche rilevato come da alcuni, avversari della riforma per desiderio di ritorno al vecchio schema del procedimento sommario, si sia lamentato come pericoloso e defatigatorio il rimedio dell'opposizione avverso le ordinanze istruttorie in cui si vede una reviviscenza del principio dell'appellabilità delle interlocutorie, che pure rappresentava uno dei cardini di quel procedimento.

Questo contrasto di opinioni divergenti, certamente poco conclusivo e costruttivo, deve illuminarci sulla enorme difficoltà connessa a una riforma dell'ordinamento processuale e sulla opportunità di varare questa intorno alla quale si è formato, per naturale maturazione, un complessivo consenso dei maggiori competenti e interessati a un sano ed efficiente svolgimento del processo civile in Italia.

Tra le opinioni espresse dai colleghi che contrastano l'approvazione del disegno di

legge, su un solo punto appare una certa convergenza: l'auspicio a un ritorno al rito sommario del 1901 con l'abolizione dell'istituto del giudice istruttore e col ripristino della udienza presidenziale. Ma questa rievocazione esaltatoria del vecchio sistema, non certo immune da difetti, e la contraffazione che si fa tra udienza del giudice istruttore e udienza del presidente, rivela, se mi si consente, una valutazione poco meditata delle nuove norme proposte al riguardo per rendere più snelle e più efficienti quelle del codice sulla istruttoria dei giudizi.

Innanzitutto ci si deve chiedere: esiste il contrasto che si denunzia tra i due tipi di procedimento, avanti l'istruttore nel nuovo rito, e avanti il presidente nel vecchio?

Io non nego che esista, ma solo per una parte, e vedremo quale, giacchè è ovvio che dal punto di vista istituzionale il nuovo giudice istruttore e il vecchio presidente, insieme col così detto giudice delegato, si equivalgono. Entrambi sono giudici unici forniti di un certo potere di ordinanza diretto alla preparazione degli elementi di prova da sottoporre al giudizio del collegio. E non è certo sul maggior potere commesso all'istruttore nuovo stile che possono appuntarsi le critiche di coloro che lamentano la lungaggine del nuovo rito, perchè è ovvio che quanti più poteri si rimettono al collegio, tanto più meditato e quindi più lungo e complesso sarà il processo.

Sostituire al giudice istruttore il presidente, come si consiglia dai più, non risolve adunque nulla, perchè se non può il giudice istruttore fronteggiare il compito di preparare le tre o le quattrocento cause che in alcuni tribunali gli sono affidate, tanto meno potrà il presidente reggere alla fatica di mandare innanzi le tre o le quattromila cause iscritte nel ruolo della sua sezione.

Mi si osserva da qualcuno di voi, onorevoli colleghi, che la cosa è diversa, che tra giudice istruttore nuovo stile e presidente vecchio stile vi è differenza; ma differenza in che? Non tanto, o per lo meno poco, di poteri ma molto di procedimento, e potremmo dire di stile. E la ragione della differenza è in ciò che, mentre avanti il giudice istruttore si procede in forma orale, avanti il presidente si affidava tutto allo scritto. Ammetto che la differenza è profonda, non solo per quanto attiene alla minore o maggiore rapidità del procedere, ma, e soprattutto, per la differenza direi ideologica che vi è tra i due procedimenti.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 MARZO 1950

Quindi l'impostazione « giudice istruttore o presidente » come posizioni istituzionalmente contrastanti è errata, e per rettificarla occorre sostituire l'altra: oralità o scrittura avanti il magistrato, chiunque sia o si chiami, che deve procedere a preparare gli elementi di giudizio per la decisione della lite?

Personalmente preferisco l'oralità, ma convengo che essa si è manifestata inattuabile con l'esiguo numero di magistrati a disposizione, specie nei grandi tribunali e con la scarsa simpatia del ceto forense nei confronti di un tipo di procedimento indubbiamente incomodo e irto per il difensore di gravi responsabilità. Ed è in base a queste considerazioni che nel disegno di riforma si è appunto introdotto, con l'articolo 13, il principio che il giudice può consentire alle parti di scambiarsi in sede istruttoria comparse e memorie, rinviando l'udienza di trattazione.

Chi conosce in quali difficoltà di lavoro si dibattono i giudici e gli avvocati, ben comprende come la norma, apparentemente eccezionale, sarà eretta a sistema, così come opinava il professore Carnelutti nel suo articolo, già ricordato in quest'aula, dal titolo « Addio, Chioventa », con la conseguenza che in sede istruttoria, in luogo del processo orale, si avrà un processo scritto, con un ritorno sostanziale, su questo punto, proprio alla legge istitutiva di quel procedimento sommario che è stato invocato come l'ideale dei sistemi processuali.

Ecco dunque che, almeno per i laudatori di quel sistema, il progetto di riforma non può che meritare plauso ed apparire come risolutivo delle attuali difficoltà pratiche in cui si dibatte la vita giudiziaria.

Per quanto concerne altre riforme di struttura, mi sarei dovuto attendere, nei confronti del nuovo testo, concordia di opinioni favorevoli. Si è, infatti, inteso ovviare con esse a quelle difficoltà e incongruenze lamentate, nei confronti del codice, specialmente dal ceto forense. Alludo alle critiche concernenti l'udienza indeterminata, il sistema delle preclusioni, l'innappellabilità delle ordinanze istruttorie, l'innappellabilità in via autonoma delle sentenze parziali, l'esclusione del *jus novorum* in appello, l'esclusione della contraddittorietà di motivazione tra i mezzi di ricorso per cassazione.

Questi sono gli appunti che, a ragione o a torto, si fanno contro il codice vigente; e la riforma risolve uno per uno questi punti di contrasto nel senso voluto dai più, e dei quali mi sarei atteso si facessero eco in quest'aula quei colleghi — e sono, credo, molti — che hanno

detto di parlare in nome ed in funzione della loro qualità di avvocati esercenti.

Al sistema dell'udienza indeterminata si è sostituito quello dell'udienza fissa avanti il giudice istruttore nominando. Né sussiste la possibilità, denunciata dall'onorevole Capalozza, che la parte possa influire, con la indicazione del giorno, sulla scelta del giudice istruttore, perché, se il giudice che sarà designato non tiene udienza nel giorno fissato in citazione, la causa va all'udienza immediatamente successiva, così come già previsto nel codice del 1940 per i giudizi avanti il pretore.

Altro oggetto di gravi, e invero giustificate, querimonie era la norma dell'articolo 183 del codice sulle preclusioni di prima udienza, norma che rappresentava una esasperata applicazione del principio scientifico della concentrazione processuale, e che autorevolmente il Carnelutti censurò appena il codice fu pubblicato. Con l'articolo 16 del disegno di legge le preclusioni sono state eliminate, essendosi ritornati al principio della integrabilità della domanda, della proponibilità delle eccezioni e delle richieste di prova durante tutta la fase istruttoria fino al rinvio al collegio.

Sulla esclusione di ogni rimedio contro le ordinanze si erano pure appuntate le critiche, anche di coloro che però vogliono evitare un ritorno al sistema aberrante della sentenza interlocutoria appellabile anche nella parte relativa all'ammissione dei mezzi di prova. Qui il progetto di riforma ha trovato, come si è visto, il temperamento tra una maggiore garanzia di ponderazione e la necessaria celerità del procedere, mediante la introduzione del reclamo al collegio, in termini brevi e in camera di consiglio, avverso le ordinanze istruttorie, con possibilità di decisione e di esame del solo punto controverso.

Si lamentano gli inconvenienti derivanti, anche qui per l'eccessivo rispetto del principio della concentrazione, dalla norma dell'articolo 339 del codice che rendeva impugnabile la sentenza parziale solo insieme con quella definitiva. E si sono citati i casi aberranti della sentenza di accertamento del danno e di quella che dispone la divisione; il cui appello, differito all'appello definitivo, poteva rendere inutile una fase successiva, quanto mai complessa e dispendiosa, diretta alla liquidazione del *quantum* o all'accertamento della quota.

Ad ovviare a tali difficoltà, l'articolo 31 del progetto ammette l'appello contro tutte

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 MARZO 1950

le sentenze e quindi anche contro quelle che risolvono una questione preliminare di rito o di merito, o comunque una parte soltanto della lite. Si è già detto però come ciò non costituisca un ritorno al sistema della sentenza interlocutoria, giacché l'aver riservato alla ordinanza collegiale separata e inappellabile l'ammissione dei mezzi di prova esclude dalla impugnazione diretta la parte della decisione relativa alla sola ammissibilità di quei mezzi.

Sulla opportunità di un ritorno al principio dell'appello come riesame, e quindi all'appello devolutivo e alla facoltà di elevare eccezioni nuove e di chiedere nuovi mezzi di prova, si era tutti d'accordo, e a ciò ha pertanto provveduto l'articolo 32 del disegno di legge, articolo che deve essere salutato, specie dagli avvocati, come una riconquista, unitamente all'altro articolo (il 37) che ripristina, tra i mezzi di ricorso, quello della contraddittorietà di motivazione.

Onorevoli colleghi, buona parte di voi inveisce contro il codice del 1940 e auspica un ritorno al passato. Rispetto questa opinione, ma ad una condizione: che del passato si invochi non la parte veramente caduca, ingombrante e defatigatoria, ma quella che assicurava una maggiore ponderazione, un miglior ordine, una più fattiva possibilità di lavoro. Nel disegno di legge sottoposto alla vostra approvazione tutto quanto riguarda queste possibilità è stato introdotto, in parte con riesumazione del sistema anteriore, in parte con accorgimenti nuovi. Il disegno di legge non merita, perciò, le vostre censure che voi stessi, più meditatamente, rileverete essere ingiuste. Il disegno di legge merita, invece, la nostra approvazione, in sé e per rispetto delle opinioni autorevolmente espresse, che ho ricordato e che ho inteso di interpretare. Approvarlo significa adattare il codice del 1940, espressione di un elevato pensiero giuridico e di una tradizione scientifica altissima, alle necessità contingenti della nostra vita giudiziaria. Modificare il codice è espressione di saggezza; rifarlo, come vorrebbero molti di voi, è desiderio non commendevole di novità. Un nuovo codice, oltre al tempo che occorrerebbe per prepararlo, rappresenterebbe, quali che fossero i suoi principi informativi, una costruzione pur sempre teorica che, fra dieci anni o ancor meno, manifesterebbe, al vaglio della pratica, altre, se pur opposte, incongruenze, che altri legislatori sarebbero, come ora noi, chiamati ad eliminare.

Un codice, specie se di diritto processuale, non si fa in una volta sola, ma si crea su

una impostazione teorica e poi si adatta, con successivi emendamenti e ritocchi, alle esigenze della pratica. Nulla nasce perfetto, e più che rifare, occorre perfezionare il mal-fatto, secondo una legge di progresso che è legge di vita per il pensiero dell'uomo, come per le istituzioni giuridiche che reggono la sua vita sociale. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in una prossima seduta.

Approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che nella riunione di stamane in sede legislativa, la III Commissione permanente (Giustizia) ha approvato i seguenti disegni di legge:

« Aumento della tassa dovuta agli archivi notarili per gli atti ricevuti od autenticati dai notai e soggetti a registrazione » (991) — (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*);

« Competenza dell'autorità giudiziaria italiana per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di cittadini italiani scomparsi dai territori attualmente non soggetti alla sovranità dell'Italia in forza del Trattato di pace » (990) — (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*).

A sua volta, la Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi ha approvato i seguenti disegni di legge:

« Ratifica, senza modificazioni, del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 1242, e ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, concernenti provvidenze a favore della piccola proprietà contadina » (520/19);

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 844, concernente la proroga e modifica del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, per l'assunzione obbligatoria dei reduci nelle pubbliche amministrazioni » (520/29);

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, concernente l'istituzione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali » (520/31).

Trasmissione dal Senato di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge, già approvato dalla

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 MARZO 1950

Commissione speciale della Camera per la ratifica dei decreti legislativi e modificato da quella Commissione speciale:

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 454, concernente il riordinamento del ruolo organico del personale dei Provveditorati agli studi » (520/13-B).

Sarà stampato, distribuito e trasmesso alla stessa Commissione speciale.

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata alla Presidenza una proposta di legge di iniziativa dei deputati Angelini ed altri:

« Modifiche alla legge 8 marzo 1949 numero 75 recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento » (1132).

Avendo i proponenti dichiarato di rinunciare allo svolgimento, la proposta sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Commissione competente.

PERTUSIO. Chiedo l'urgenza per questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimarrà stabilito che l'urgenza è accordata.

(Così rimane stabilito).

Per la discussione di una mozione.

IOTTI LEONILDE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IOTTI LEONILDE. Chiedo di conoscere quando il Governo ritiene che possa essere discussa la mozione presentata, nella seduta dell'8 febbraio, dagli onorevoli Borellini Gina e altri, sull'armamento delle forze di polizia.

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Siccome all'ordine del giorno vi è il disegno di legge relativo alle modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, penso che i due argomenti potrebbero essere abbinati.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà posto all'ordine del giorno di martedì prossimo, per accordi presi col ministro dell'interno. Pertanto, se la onorevole Iotti è d'accordo, anche la discussione della mozione sarà posta all'ordine del giorno di martedì.

IOTTI LEONILDE. Sta bene, signor Presidente.

Sui lavori della Camera.

SCALFARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFARO. Dopo essermi accordato con i componenti del mio gruppo parlamentare e con i rappresentanti di quasi tutti gli altri gruppi, vorrei proporre alla Presidenza che l'ordine dei nostri lavori si adegui al sistema che il Senato ha adottato da due anni, e cioè che le interrogazioni e le interpellanze siano trattate il sabato mattina, lasciando di conseguenza libero il lunedì.

Vorrei aggiungere una seconda proposta: non è possibile che i gruppi parlamentari, che sono riconosciuti, svolgano la loro attività nelle ore serali, terminata la serie di sedute di Commissioni e di Assemblea. Suggesterei pertanto di lasciare libero il mattino del giovedì, da destinarsi all'attività dei singoli gruppi.

PRESIDENTE. Accetto, con riserva di stabilire il giorno, questa seconda proposta che è attuabile, salvo casi eccezionali.

Quanto al sistema di dedicare il sabato alle interrogazioni e alle interpellanze e di lasciare il lunedì a disposizione dei deputati, ritengo che si possa, almeno in via sperimentale, adottarlo.

Se non vi sono obiezioni, così rimarrà stabilito.

(Così rimane stabilito).

CALOSSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALOSSO. Poiché fra giorni saranno esaminate alcune modifiche al regolamento, ritengo opportuno che con l'occasione si faccia una larga discussione sull'istituto dell'interrogazione.

PRESIDENTE. Non si possono proporre modifiche al regolamento se non attraverso la apposita Giunta che deve deliberarle e discuterle. Invito pertanto l'onorevole Calosso a fare concrete proposte alla Giunta del regolamento.

Annunzio di interrogazioni e di una interpellanza.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e dell'interpellanza pervenute alla Presidenza.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere se gli risulta che nello Spezzino, e in particolare nella zona di Sarzana, l'intolleranza e la faziosa prepotenza di elementi appartenenti ai partiti

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 MARZO 1950

di estrema sinistra abbiano assunto il carattere di un permanente attentato alla pubblica quiete e alla libertà di opinione e di parola; e per sapere se in merito siano state date disposizioni alle autorità provinciali.

(1133) « ALMIRANTE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere se non si creda doveroso ed indispensabile — perché i cittadini di Lucania possano far uso dei telefoni — disporre il miglioramento degli impianti, in modo da rendere possibili le conversazioni, almeno fra Napoli e Roma, evitando agli utenti il dispendio di danaro, nella illusione di poter conversare, cosa che avviene con immenso ritardo, e, quasi sempre, senza la possibilità di poter udire quanto si trasmette.

(1134) « CERABONA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere i motivi in base ai quali si continuano a revocare i permessi provvisori concessi a radianti appassionati e seri.

« In proposito gli interroganti fanno notare come le giustificazioni delle revoche, adotte dal Ministro Jervolino nella risposta ad una precedente interrogazione dell'onorevole Natta, siano state smentite da recenti provvedimenti con i quali alcuni radianti della provincia d'Imperia sono stati invitati a consegnare alle autorità di pubblica sicurezza il loro permesso e a smontare i loro impianti, senza avere neppure la soddisfazione di conoscere i motivi di una tale misura.

« Gli interroganti chiedono al Ministro se il sistema di lasciare ad alcuni cittadini il permesso radiantistico e di revocarlo ad altri, senza ragioni valide e chiaramente espresse, non gli sembri una palese violazione dell'elementare diritto di libertà e di uguaglianza dei cittadini e una discriminazione arbitraria che non sono tollerabili.

(1135) « NATTA, SERBANDINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro degli affari esteri, per sapere se è a conoscenza della inchiesta condotta dalla S.I.A.M.E. a carico della dottoressa Maria Venturini per le dichiarazioni fatte, in qualità di esperto designato dall'U.N.E.S.C.O., alla assemblea tenutasi nell'autunno 1949 a Charleroi.

« La dottoressa Maria Venturini a Charleroi ha messo in evidenza, con assoluta obiettività e con grande senso di responsabilità, le

condizioni della infanzia abbandonata della Italia meridionale, suscitando le ire del dottor Guido Colucci, pure consigliere della S.I.A.M.E., e di tutti coloro che credono di tenere alto il nome della Patria nascondendone, agli italiani e agli stranieri, le deficienze e le piaghe; così che resta impossibile trovarne i rimedi. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(2093) « LOZZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere se non ritenga opportuno, nel prossimo riesame della legge sulle locazioni degli immobili urbani devolvere la delicata materia delle relative controversie alla competenza esclusiva del pretore, abolendo quindi del tutto quella dei conciliatori, generalmente impreparati ad affrontare questioni sottili ed ardue cui la speciale legislazione ha fatto e farà di certo affiorare, realizzando quindi il vantaggio che dette controversie siano sottoposte, tanto in primo grado che in appello, al vaglio di una più illuminata e serena giustizia, che solo magistrati di carriera possono amministrare, mentre invece allo stato la maggioranza di tali controversie sfugge alla garanzia di quella giustizia per l'aumentata competenza per valore a lire 10.000 dei conciliatori per la legge 12 maggio 1942, n. 277. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(2094) « SEMERARO GABRIELE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle finanze, per conoscere:

1°) se intende vietare l'acquisto dello zucchero a prezzo ridotto alle ditte industriali che si servono di esso per la fabbricazione di vini artificiali. Ciò in considerazione del fatto che l'immissione in commercio di tale vino ha causato il fermo della vendita del prodotto naturale di uva, rimasto invenduto nella quantità di circa 35 milioni di quintali nel territorio nazionale, con grave danno dell'economia e dei proprietari, specie dell'Italia meridionale;

2°) se e quali provvedimenti intende adottare per diminuire l'appesantimento del fisco per i terreni coltivati a vigneto, che sono stati classificati di prima categoria con aliquote aggiornate e maggiorate di 60 volte rispetto all'anteguerra tra imposte dirette, indirette, tributi previdenziali, ecc., mentre il rapporto del vino dall'anteguerra ad oggi è di appena da 1 a 30. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(2095) « CERAVOLO ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 MARZO 1950

« I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'interno e dell'agricoltura e foreste, per sapere le ragioni per le quali è stata tollerata, senza alcuna opposizione da parte delle forze dello Stato, l'invasione di vastissime zone di terreni coltivati nei territori di circa 30 comuni: deplorabile avvenimento che vulnera i diritti di proprietà e di libertà, e che il Governo avrebbe potuto e dovuto prevenire con la tempestiva realizzazione di una sana riforma agraria. E per sapere, altresì, quali provvedimenti intendono adottare.

(297)

« CAPUA, PALAZZOLO ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testé lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure l'interpellanza sarà iscritta all'ordine del giorno, qualora i ministri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

La seduta termina alle 19,45.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 16:

1. — Interrogazioni.

2. — *Discussione della proposta di legge:*
senatori BUONOCORE ed altri: Mantenimento temporaneo in servizio di magistrati

dopo il raggiungimento dei limiti di età. (*Approvato dal Senato*). (955). — *Relatori:* Fietta, per la maggioranza, e Riccio, di minoranza.

3. — *Discussione dei disegni di legge:*

Riordinamento dei giudizi di Assise. (709). — *Relatori:* Riccio, per la maggioranza, e La Rocca, di minoranza;

Modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento. (*Approvato dal Senato*). (251). — *Relatore* Tozzi Condivi.

Emendamenti al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale. (606). — *Relatori:* Bellavista e Carron.

Ratifica dell'Accordo in materia di emigrazione concluso a Buenos Ayres, tra l'Italia e l'Argentina, il 26 gennaio 1948. (*Approvato dal Senato*). (513). — *Relatore* Repossi.

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme sulla promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei decreti del Presidente della Repubblica. (*Modificato dal Senato*). (22-B). — *Relatore* Tesauero.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. ALBERTO GIUGANINO